SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. **276.**

Regolamento concernente i criteri e le modalità per l'affidamento in locazione ad uso abitativo dei beni immobili appartenenti al Fondo edifici di culto . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, recante la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 29 novembre 2007.

Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . . . . Pag. 9

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 31 gennaio 2008.

Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale - Modifiche ed integrazioni dell'elenco di cui al decreto 25 luglio 2005 . . . . Pag. 11

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 3 gennaio 2008.

Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIB) delle aree protette statali presenti nel territorio della regione Molise, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 . . . . Pag. 33

DECRETO 3 gennaio 2008.

Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIB) delle aree protette statali presenti nel territorio della regione Campania, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 . . . . Pag. 33

DECRETO 3 gennaio 2008.

Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIB) del Parco nazionale della Val Grande presenti nel territorio della regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 . . . . Pag. 34

DECRETO 3 gennaio 2008.

Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIB) delle riserve naturali statali presenti nel territorio della regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 . . . . Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 11 febbraio 2008.

Approvazione dei piani terapeutici AIFA (template) relativi alle ex Note AIFA 12, 32, 32-*bis* . . . . Pag. 36

DETERMINAZIONE 11 febbraio 2008.

Modifica alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci» . . . . . Pag. 46

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2008.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c. auto di cui all'art. 191, comma 1, lettera *b)*, nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2590). Pag. 52

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 13 febbraio 2008.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* per il distacco del comune di Pedemonte (Vicenza) dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige, del comune di Sappada (Belluno) dalla regione Veneto alla regione Friuli-Venezia Giulia, del comune di Monte Grimano Terme e del comune di Mercatino Conca (Pesaro Urbino) dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, *indetti per i giorni 9 e 10 marzo 2008*. (Deliberazione n. 28/08/CSP) . . . . Pag. 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito . . . . Pag. 54

Ministero dello sviluppo economico: Autorizzazione a gestire il magazzino generale alla società «Nova S.p.a.», in Felizzano . . . . Pag. 55

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto: «Gasdotto di Ischia tratta di mare tra il lago di Fusano e Punta San Pietro, presentato dalla società Ischia Gas S.r.l. Pag. 56

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di recupero delle dighe di Lago Ballano e lago Verde da realizzarsi nel territorio del comune di Monchio delle Corti in provincia di Parma, presentato dalla società Enel Green Power S.p.a . . . . Pag. 56

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo all'intervento di adeguamento della Darsena di Levante a terminale contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento da realizzarsi in comune di Napoli, presentato dall'Autorità portuale di Napoli. Pag. 56

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto «Autostrada A12 Sestri Levante - Livorno: realizzazione 3ª corsia tratto tra La Spezia - S. Stefano Magra e Viareggio - Camaiore», da realizzarsi nei comuni di Santo Stefano di Magra, Vezzano Ligure, Sarzana, Castelnuovo Magra, Ortonovo, Massa Carrara, Montagnoso, Forte dei Marmi, Seravezza, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio, presentato dalla società Autostrada Ligure Toscana (SALT) S.p.a. . . . . Pag. 56

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto concernente la realizzazione di un pozzo esplorativo denominato «Ombrina Mare 2», da ubicarsi nel mare adriatico nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «B.R. 269 GC». Proponente: Independent Più S.r.l. . . . . Pag. 56

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto per la realizzazione di un Terminale marino per GNL, da realizzarsi in comune di Porto Viro, presentata dalla Edison Gas S.p.a . . . . Pag. 57

Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno: Provvedimento del Comitato istituzionale . . . . Pag. 57

Regione Toscana: Provvedimenti concernenti le acque minerali . . . . Pag. 57

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 57

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazioni e modificazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano.

08A00989

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007, n. **276.**

Regolamento concernente i criteri e le modalità per l'affidamento in locazione ad uso abitativo dei beni immobili appartenenti al Fondo edifici di culto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, e in particolare gli articoli 56, e 58;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, e successive modificazioni;

Considerato che la missione del Fondo edifici di culto consiste nella conservazione, nel restauro, nella tutela e nella valorizzazione degli edifici di culto che gli appartengono; che l'adempimento della missione si fonda in gran parte sulla regolare, costante e integrale riscossione dei proventi derivanti dai beni fruttiferi del Fondo; che in tale senso assumono rilievo, da un lato il buono stato di manutenzione dei predetti beni fruttiferi, dall'altro, la circostanza che i criteri e le modalità per il loro affidamento in locazione ad uso abitativo siano confacenti al peculiare regime a cui i medesimi sono assoggettati ai sensi delle disposizioni della legge 20 maggio 1985, n. 222, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedure per la scelta del contraente

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, la locazione degli immobili appartenenti al Fondo edifici di culto (FEC) consegue all'esperimento di pubblici incanti.

2. Si procede a licitazione privata:

a) quando la locazione riguarda immobili per i quali sussiste la dichiarazione di interesse culturale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) in ogni altro caso in cui per ragioni particolari, da menzionare nel decreto di approvazione del contratto, il FEC non trovi conveniente esperire i pubblici incanti.

3. Si procede a trattativa privata, quando:

a) la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata è andata deserta o comunque è stata esperita infruttuosamente;

b) il canone complessivo previsto per l'intera durata della locazione non supera l'importo di 60.000 euro;

c) un soggetto già locatario di un immobile di proprietà del FEC chiede l'affidamento in locazione di un altro immobile costituente pertinenza del bene già locato ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie dell'immobile confinante da locare non può essere superiore ad un terzo della superficie totale originariamente locata;

d) un dipendente dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio nella provincia in cui è ubicato l'immobile, chiede l'affidamento del medesimo in locazione, anche in attuazione di apposite convenzioni stipulate tra il FEC e il dipartimento competente per l'amministrazione del predetto personale; tale disposizione non si applica al personale destinatario di alloggio di servizio;

e) quando, ricorrendo la fattispecie di cui all'articolo 4, il costo degli interventi di ripristino, adattamento, ristrutturazione o restauro dell'immobile è pari ad almeno il venti per cento dell'importo complessivo del canone previsto per l'intera durata della locazione.

4. Salvo che nei casi in cui la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto o licitazione privata sia andata deserta e in quelli di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3, la trattativa privata è preceduta da un'adeguata pubblicità delle caratteristiche degli immobili che il FEC intende locare e dei relativi canoni minimi richiesti, con indicazione della ragione che, per ciascun immobile, ha comportato tale modalità di

scelta del contraente. Nei casi previsti dalla lettera *a)*, del comma 3, la trattativa privata non può concludersi a condizioni più favorevoli per il locatario rispetto a quelle offerte al pubblico, ai sensi dei commi 1 e 2, nella gara. La trattativa privata è altresì preceduta da una gara informale tra coloro che, entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso, abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione.

Art. 2.

Criteri di aggiudicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'aggiudicazione in locazione dell'immobile avviene con il criterio dell'offerta del canone più alto. In questo caso, qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo, si procede all'aggiudicazione al richiedente che fornisce maggiori garanzie di solvibilità finanziaria.

2. Quando ricorre la fattispecie di cui all'articolo 4, l'aggiudicazione in locazione dell'immobile può avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 3.

Stipula del contratto di locazione

1. Concluse le procedure di cui agli articoli 1 e 2, la stipula del contratto di locazione interviene nei trenta giorni successivi, previa costituzione di un deposito cauzionale da parte del locatario, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipula del contratto di locazione, il soggetto aggiudicatario della locazione dell'immobile non compaia, il FEC, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dall'aggiudicazione e incamera la cauzione eventualmente prestata in sede di gara.

Art. 4.

Particolare modalità di prestazione del corrispettivo

1. In sostituzione parziale del pagamento del canone, può essere previsto tra le condizioni contrattuali l'obbligo a carico del locatario di sostenere i costi di interventi di ripristino, adattamento, ristrutturazione o restauro da effettuare da parte del FEC per una più proficua manutenzione o valorizzazione dell'immobile. La detrazione apportata al canone complessivo previsto per l'intera durata della locazione, in connessione con l'adempimento dell'obbligo di cui al primo periodo, non può comunque essere superiore al costo degli interventi effettuati. Restano ferme le disposizioni del codice civile relative alle opere di manutenzione a carico del locatario.

2. La prestazione del corrispettivo secondo la modalità di cui comma 1 è resa nota con il bando di gara ovvero, se si procede a trattativa privata, all'avvio della trattativa medesima.

Art. 5.

Durata e rinnovo della locazione

1. La durata del contratto di locazione è stabilita in conformità alle previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Alle scadenze del contratto di locazione successive alla prima, è esclusa qualsiasi forma di rinnovo automatico o tacito del contratto medesimo. In tal caso è facoltà del FEC rinnovare il contratto in favore del soggetto locatario che ne faccia richiesta nel termine di cui al comma 3, al massimo per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, previa rideterminazione del canone e verifica:

a) del comportamento tenuto dal locatario, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, inclusi quelli relativi al regolare pagamento del canone e all'effettuazione delle opere di manutenzione necessarie;

b) dell'impossibilità, accertata attraverso gara informale tra coloro che entro un congruo termine dalla pubblicazione dell'avviso abbiano comunicato al FEC il proprio interesse alla locazione, di conseguire una più proficua valorizzazione dell'immobile o una maggiore remuneratività della locazione.

3. La domanda di rinnovo ai sensi del comma 2 è presentata al FEC non oltre il termine di sei mesi prima della data di cessazione del rapporto. Per la stipula del contratto di rinnovo si applicano le disposizioni dell'articolo 3.

Art. 6.

Canone della locazione

1. Fatti salvi i contratti di locazione a canone concordato stipulati in adesione agli accordi locali di cui agli articoli 2, comma 3, e 5, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni di uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio.

2. Nelle ipotesi di rinnovo della locazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, può essere prevista, a titolo di mancata alea di gara, una congrua maggiorazione del canone di cui al comma 1, tenendo conto anche dell'andamento congiunturale del mercato delle locazioni immobiliari.

3. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Art. 7.

Risoluzione e disdetta della locazione

1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.

2. Il FEC può disporre accertamenti in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario, nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene. Nelle ipotesi in cui gli accertamenti non siano esperibili con altre modalità, gli incaricati del FEC hanno facoltà di accesso all'immobile nei tempi e con le modalità stabilite nel contratto.

3. Il contratto di locazione prevede in ogni caso la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto, previa comunicazione da parte del FEC.

4. Alla prima scadenza del contratto di locazione, ciascuna delle parti può avvalersi della facoltà di procedere alla disdetta con le modalità e per i motivi indicati dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Art. 8.

Effetti della locazione e divieto di sublocazione

1. Sono a carico del locatario gli oneri per la copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile connessi all'utilizzo dell'immobile, con esclusione di quelli derivanti da causa a lui non imputabile, e per gli accertamenti esperiti dall'Agenzia del territorio ai fini della determinazione del canone.

2. Senza il consenso del FEC, non possono essere eseguite addizioni o migliorie sull'immobile locato. Alla cessazione della locazione, eventuali addizioni o migliorie eseguite sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà del FEC, se non è stato pattuito diversamente. In mancanza del preventivo assenso all'esecuzione delle medesime, il FEC può richiedere al locatario il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Non è ammessa la sublocazione dell'immobile locato, salvo patto contrario.

4. Restano ferme le disposizioni del codice civile relative agli oneri di manutenzione ricadenti, rispettivamente, sul locatario e sul conduttore.

Art. 9.

Locazione di immobili di interesse culturale

1. Nel caso in cui la locazione riguardi immobili per i quali, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sussista la dichiarazione di interesse culturale ovvero operi, in attesa della dichiarazione, il regime cautelare prescritto, si applicano le disposizioni di tutela di cui al medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 10.

Locazione per esigenze abitative contingenti

1. Nell'ipotesi in cui siano state esperite infruttuosamente le procedure per la stipula del contratto di locazione ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, è consentita la destinazione dell'immobile alla locazione per esigenze abitative connesse al turismo, agli affari e a visite. Tale contratto non può avere comunque durata superiore a sei mesi, se stipulato per turismo, a dodici mesi, se stipulato per affari o visite.

2. Il contratto di locazione per finalità di turismo, affari e visite, qualora riguardi immobili situati in zone a spiccata vocazione turistica o ad alta concentrazione di affari, può essere stipulato senza dover esperire in via preventiva le procedure per la stipula del contratto di locazione ai sensi degli articoli 1, 2 e 3.

3. Al fine di conseguire una più elevata remuneratività delle locazioni di cui al presente articolo, il relativo canone, come accertato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, è maggiorato in corrispondenza con i periodi di incremento stagionale della domanda delle locazioni immobiliari di analoga tipologia e comunque al verificarsi di un favorevole andamento congiunturale del mercato delle locazioni medesime.

4. Alle locazioni stipulate ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli da 1 a 5, 6, comma 2, e 7, comma 4.

Art. 11.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate. Gli uffici interessati utilizzano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 79

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

— Si riporta il testo degli articoli 56 e 58 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

«Art. 56. — Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.».

«Art. 58. — I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'art. 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.

La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi».

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— La legge 9 dicembre 1988, n. 431, reca: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

«Art. 13 *(Dichiarazione dell'interesse culturale).* — 1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani):

«Art. 11 *(Deposito cauzionale).* — Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.».

Nota all'art. 5:

— Per l'argomento della legge 9 dicembre 1988, n. 431, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 2, comma 3, e 5, comma 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431:

«3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.».

3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'art. 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 1456 del Codice civile:

«Art. 1456 *(Clausola risolutiva espressa)*. — 1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.».

— Per l'argomento della legge 9 dicembre 1988, n. 431, v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

08G0050

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, recante la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il quale è previsto che per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonché della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, è autorizzata altresì la spesa per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di « euro complessivi;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007 recante la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate ai sensi all'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Tenuto conto che per il comune di Marigliano in provincia di Napoli, anch'esso beneficiario delle provvidenze stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1014, della legge n. 296 del 2006, non avendo agli atti alcuna segnalazione circa i fenomeni che hanno interessato il predetto Comune, non è stato inserito nel riparto effettuato con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007;

Considerato che con nota del 23 febbraio 2007 il Presidente della regione Campania ha trasmesso la documentazione in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del comune di Marigliano in provincia di Napoli;

Tenuto conto che occorre provvedere ad assegnare al predetto comune di Marigliano le occorrenti risorse finanziarie per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi del 2006, con contestuale riduzione delle somme stanziate in favore delle Amministrazioni indicate nel sopra citato del 7 marzo 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine provvedere al sostegno degli interventi in favore della popolazione del comune di Marigliano in provincia di Napoli, è assegnata al medesimo comune la somma di euro 2.000.000,00, a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le risorse finanziarie pari a euro 7.500.000,00 assegnate alla regione Liguria con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, sono ridotte, per l'anno 2008, di euro 2.000.000,00.

3. Per le finalità di cui al comma 1 il Sindaco di Marigliano predispone un apposito Piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. A conclusione degli interventi posti essere ai sensi del comma 1 l'Amministrazione comunale trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme assegnate.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Presidente: PRODI

08A01240

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 29 novembre 2007.

Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 1, commi 622 e 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139;

Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003 riguardante la realizzazione dall'anno scolastico 2003-2004 di una offerta sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004 riguardante la definizione degli standard formativi minimi in attuazione dell'accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003;

Visto l'accordo in sede di Conferenza unificata 28 ottobre 2004 riguardante la certificazione intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;

Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni e province di Trento e Bolzano 5 ottobre 2006 riguardante la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell'accordo quadro in Conferenza unificata 19 giugno 2003;

Considerata la necessità di definire i criteri generali per l'accreditamento delle strutture che realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato accordo nei quali, in fase di prima attuazione per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, si adempie l'obbligo di istruzione, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano in materia;

Considerato che le strutture formative accreditate dalle regioni, presso cui si realizzano i predetti percorsi sperimentali, devono rispondere a criteri generali che ne assicurino la qualità e il perseguimento delle finalità educative proprie dell'obbligo di istruzione di cui alla legge e alle disposizioni sopra richiamate e la conseguente particolare funzione pubblica che esse sono chiamate a svolgere per garantire tale adempimento;

Considerato che tali criteri assumono il carattere di misure che lo Stato deve porre in essere per assicurare omogenei livelli di prestazioni su tutto il territorio nazionale a garanzia degli studenti e delle loro famiglie;

Considerato, in particolare, che i criteri relativi all'assenza di fini di lucro delle strutture formative impegnate nei citati percorsi, all'utilizzazione di docenti in possesso dei titoli culturali e professionali necessari ad assicurare l'acquisizione dei saperi e delle competenze, indicati dal regolamento n. 139/07 sopra richiamato, come risultati di apprendimento attesi dagli studenti al termine del nuovo obbligo d'istruzione, all'osservanza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nel trattamento dei suddetti docenti costituiscono requisiti indispensabili ai predetti fini;

Considerato che, ai fini di cui all'articolo 1 comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n 296, restano confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi a valere sui bilanci del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale;

Considerato che, nella seduta del 30 ottobre 2007, la Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sul testo del provvedimento;

Considerato il fatto che l'obbligo di istruzione innalzato a dieci anni è vigente dall'inizio del corrente anno scolastico per tutti i giovani della relativa fascia di età e che è necessario diversificare l'offerta formativa per non lasciarne indietro nessuno;

Ritenuto necessario e urgente, che per le ragioni sopra indicate, si attivi la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Prima attuazione dell'obbligo di istruzione

1. A norma dell'art. 1, comma 624 della legge n. 296/2006, l'obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell'articolo medesimo si assolve, in fase di prima attuazione per gli anni 2007-2008 e 2008-2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, di durata triennale, di cui all'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. I percorsi di cui al comma 1 sono progettati e realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni che rispondano ai criteri generali di cui all'articolo 2, in modo da far acquisire, ai giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

Art. 2.

Criteri generali

1. Ai fini di cui all'articolo 1, nella fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione n. 139/2007, le strutture formative accreditate dalle regioni devono rispondere ai seguenti criteri generali:

a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;

b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2;

c) applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione dei personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1;

d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;

e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;

f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;

g) essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni.

Art. 3.

Contributi statali

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/2006, allo scopo stanziati nei bilanci del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono destinati ai percorsi di cui all'articolo 1 realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, ferma restando la prosecuzione dei percorsi già avviati.

2. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione è finalizzato esclusivamente all'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo 1. Tali risorse sono ripartite in base al numero degli studenti annualmente iscritti ai predetti percorsi, riservandone il 20% ai percorsi realizzati dalle istituzioni scolastiche che utilizzano la quota di flessibilità oraria di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.

3. Il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è finalizzato alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Le relative risorse a valere sul bilancio del Ministero medesimo concorrono alla realizzazione dei percorsi di cui all'articolo 1, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministero predetto adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo n. 281/1997, fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo n. 226/2005.

Art. 4.

Misure di sistema

1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono oggetto di monitoraggio e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 226/2005.

2. Allo scopo di sostenere l'attuazione dell'obbligo di istruzione nei percorsi di cui all'articolo 1 è costituito un apposito gruppo tecnico a livello nazionale, composto da esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Coordinamento delle regioni per l'istruzione e la formazione, dall'Unione province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani che si avvale della consulenza e dell'assistenza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

3. La quota delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, da destinare alle misure di sistema di cui ai commi 1 e 2 è fissata nella misura dell'1%; la quota delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, da destinare

al medesimo fine, è stabilita nel decreto ivi previsto nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 624 della legge n. 296/2006.

Art. 5.

Percorsi e progetti sperimentali

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, possono essere realizzati, per gli anni 2007/2008 e 2008/2009, percorsi e progetti sperimentali per prevenire e contrastare la dispersione scolastica nonché per favorire il successo formativo dei giovani, con eventuali contributi aggiuntivi messi a disposizione dal ministero della pubblica istruzione nel quadro di intese con singole regioni.

Roma, 29 novembre 2007

Il Ministro della pubblica istruzione
FIORONI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 7

08A01296

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2008.

Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale - Modifiche ed integrazioni dell'elenco di cui al decreto 25 luglio 2005.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione europea del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2002 recante «etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo», con il quale è stato approvato l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2005 recante «Denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» con il quale è stato adottato un nuovo elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;

Visto il decreto ministeriale 1 7 febbraio 2005 recante «Disposizioni transitorie relative alla filiera ittica;»

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2005 recante modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2005;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all'elenco di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2005;

Visto il parere del gruppo di lavoro per la denominazione delle specie ittiche di interesse commerciale, che si è espresso favorevolmente alle suddette integrazioni e modifiche nelle riunioni del 12 giugno e 2 agosto 2007;

Ritenuto opportuno prevedere una norma transitoria che consenta agli operatori della filiera di adeguarsi alle modifiche ed integrazioni adottate con il presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È attribuita la denominazione in lingua italiana alle specie ittiche indicate nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto e che sostituisce l'elenco allegato al decreto ministeriale del 25 luglio 2005;

Art. 2.

1) Il presente decreto ha efficacia nei confronti degli operatori della filiera a decorrere dal 180º giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Entro tale termine gli operatori della filiera si adegueranno alle denominazioni commerciali di cui all'elenco allegato al presente decreto;

2) Per i prodotti esposti alla vendita in imballaggi preconfezionati, l'utilizzo delle denominazioni conformi al decreto ministeriale del 25 luglio 2005 citato in premessa è consentito per 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) È fatta salva la distribuzione e vendita di prodotti recanti data di confezionamento o di lotto antecedente ai termini di cui ai commi 1 e 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO A

ELENCO DELLE DENOMINAZIONI IN LINGUA ITALIANA

DELLE SPECIE ITTICHE DI INTERESSE COMMERCIALE

PESCI

Ordine	Famiglia	Specie	Denominazione
Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser baerii*	**Storione siberiano**
Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser gueldenstaedtii*	**Storione danubiano**
Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser medirostris*	**Storione verde**
Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser naccarii*	**Storione cobice**
Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser naccarii X Acipenser baeri*	**Storione cobice ibrido**
Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser nudiventris*	**Storione glatdick**
Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser ruthenus*	**Storione sterleto**
Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser stellatus*	**Storione stellato**
Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser sturio*	**Storione**
Acipenseriformes	Acipenseridae	*Acipenser transmontanus*	**Storione bianco**
Acipenseriformes	Acipenseridae	*Huso huso*	**Storione ladano**
Anguilliformes	Anguillidae	*Anguilla anguilla*	**Anguilla**
Anguilliformes	Anguillidae	*Anguilla japonica*	**Anguilla giapponese**
Anguilliformes	Anguillidae	*Anguilla rostrata*	**Anguilla americana**
Anguilliformes	Congridae	*Ariosoma balearicum*	**Grongo delle Baleari**
Anguilliformes	Congridae	*Conger conger*	**Grongo**
Anguilliformes	Muraenidae	*Muraena helena*	**Murena**
Atheriniformes	Atherinidae	*Atherina boyeri*	**Latterino**
Atheriniformes	Atherinidae	*Atherina hepsetus*	**Latterino**
Atheriniformes	Atherinidae	*Atherina presbyter*	**Latterino o acquadella**
Aulopiformes	Chlorophthalmidae	*Chlorophtalmus agassizi*	**Occhiverdi**
Aulopiformes	Synodontidae	*Saurida undosquamis*	**Pesce lucertola**
Beloniformes	Belonidae	*Belone belone*	**Aguglia**
Beloniformes	Belonidae	*Tylosurus acus imperialis*	**Aguglia imperiale**
Beloniformes	Emiramphidae	*Hemiramphus far*	**Mezzobecco**
Beloniformes	Emiramphidae	*Hyporamphus spp.*	**Mezzobecco**
Beloniformes	Scomberesocidae	*Scomberesox saurus*	**Costardello o Costardella**
Beryciformes	Berycidae	*Beryx decadactylus*	**Berice rosso**
Beryciformes	Trachichthydae	*Hoplostethus spp.*	**Pesce specchio**
Carcharhiniformes	Sphyrnidae	*Sphyrna zygaena*	**Pesce martello**
Chimeriformes	Callorhinchidae	*Callorhinchus callorhinchus*	**Callorinco**
Chimeriformes	Callorhynchidae	*Callorhyncus milii*	**Callorinco**
Clupeiformes	Clupeidae	*Alosa fallax lacustris*	**Agone**
Clupeiformes	Clupeidae	*Alosa fallax nilotica*	**Alosa o Cheppia**

Clupeiformes	Clupeidae	*Amblygaster clupeoides*	**Sardinella indopacifica**
Clupeiformes	Clupeidae	*Clupea harengus*	**Aringa**
Clupeiformes	Clupeidae	*Sardina pilchardus*	**Sardina (adulti) Bianchetto (novellame)**
Clupeiformes	Clupeidae	*Sardinella albella*	**Alaccia asiatica**
Clupeiformes	Clupeidae	*Sardinella aurita*	**Alaccia**
Clupeiformes	Clupeidae	*Sardinella fimbriata*	**Alaccia asiatica**
Clupeiformes	Clupeidae	*Sardinella gibbosa*	**Alaccia asiatica**
Clupeiformes	Clupeidae	*Sardinops sagax*	**Sardina di California**
Clupeiformes	Clupeidae	*Sprattus sprattus*	**Papalina o Spratto**
Clupeiformes	Clupeidae	*Tenulosa ilisha*	**Alosa indiana**
Clupeiformes	Engraulidae	*Coilia nasus*	**Pesce topo pelagico**
Clupeiformes	Engraulidae	*Engraulis anchoita*	**Alice atlantica**
Clupeiformes	Engraulidae	*Engraulis encrasicolus*	**Acciuga o Alice**
Clupeiformes	Engraulidae	*Engraulis japonicus*	**Acciuga giapponese**
Clupeiformes	Engraulidae	*Stolephorus commersonnii*	**Alice indopacifica**
Cypriniformes	Cobitidae	*Cobitis larvata*	**Cobite**
Cypriniformes	Cobitidae	*Cobitis taenia*	**Cobite fluviale**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Alburnus alburnus alborella*	**Alborella**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Barbus barbus*	**Barbo**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Barbus meridionalis*	**Barbo canino**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Carassius auratus*	**Carassio dorato o pesce rosso**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Carassius carassius*	**Carassio**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Chondrostoma genei*	**Lasca**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Chondrostoma soetta*	**Savetta**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Cyprinus carpio*	**Carpa**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Gobio gobio*	**Gobione**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Labeo spp.*	**Labeo**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Leuciscus cephalus*	**Cavedano**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Noemacheilus barbatus*	**Cobite barbatello**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Phoxinus phoxinus*	**Sanguinerola**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Puntius gonionotus*	**Barbo asiatico**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Rutilus pigus*	**Pigo**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Rutilus rubilio*	**Triotto**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Scardinius erythrophthalmus*	**Scardola**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Telestes souffia muticellus*	**Vairone**
Cypriniformes	Cyprinidae	*Tinca tinca*	**Tinca**
Cyprinodontiformes	Poeciliidae	*Gambusia affinis*	**Gambusia**
Cyprinodontiformes	Cyprinodontidae	*Aphanius fasciatus*	**Nono**
Esociformes	Esocidae	*Esox lucius*	**Luccio**
Gadiformes	Anoplopomatidae	*Anoplopoma fimbria*	**Carbonaro dell'Alaska**
Gadiformes	Gadidae	*Brosme brosme*	**Brosme**

Gadiformes	Gadidae	*Gadus macrocephalus*	**Merluzzo nordico**
Gadiformes	Gadidae	*Gadus morhua*	**Merluzzo nordico**
Gadiformes	Gadidae	*Gadus ogac*	**Merluzzo artico**
Gadiformes	Gadidae	*Melanogrammus aeglefinus*	**Eglefino**
Gadiformes	Gadidae	*Merlangius merlangus*	**Merlano o Molo**
Gadiformes	Gadidae	*Micromesistius poutassou*	**Melù o Potassolo**
Gadiformes	Gadidae	*Molva dypterygia dypterygia*	**Molva atlantica**
Gadiformes	Gadidae	*Molva dypterygia macrophthalma*	**Molva**
Gadiformes	Gadidae	*Molva molva*	**Molva**
Gadiformes	Gadidae	*Phycis blennoides*	**Musdea o Mostella**
Gadiformes	Gadidae	*Phycis phycis*	**Musdea o Mostella**
Gadiformes	Gadidae	*Pollachius pollachius*	**Pollack**
Gadiformes	Gadidae	*Pollachius virens*	**Merluzzo carbonaro**
Gadiformes	Gadidae	*Raniceps raninus*	**Musdea atlantica**
Gadiformes	Gadidae	*Theragra chalcogramma*	**Pollack d'Alaska**
Gadiformes	Gadidae	*Trisopterus luscus*	**Busbana bruna**
Gadiformes	Gadidae	*Trisopterus minutus capelanus*	**Cappellano o Busbana**
Gadiformes	Lotidae	*Lota lota*	**Bottatrice**
Gadiformes	Merluccidae	*Macruronus capensis*	**Nasello sudafricano o merluzzo sudafricano**
Gadiformes	Merluccidae	*Macruronus magellanicus*	**Nasello patagonico o merluzzo patagonico**
Gadiformes	Merluccidae	*Macruronus novaezelandiae*	**Nasello neozelandese o merluzzo neozelandese**
Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius albidus*	**Nasello atlantico o merluzzo atlantico**
Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius australis*	**Nasello australe o merluzzo australe**
Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius bilinearis*	**Nasello atlantico o merluzzo atlantico**
Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius capensis*	**Nasello sudafricano o merluzzo sudafricano**
Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius gayi*	**Nasello del Pacifico o merluzzo del Pacifico**
Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius hubbsi*	**Nasello atlantico o merluzzo atlantico**
Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius merluccius*	**Nasello o merluzzo**
Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius paradoxus*	**Nasello dell'Oceano Indiano o merluzzo dell'Oceano Indiano**

Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius polli*	**Nasello atlantico o merluzzo atlantico**
Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius polylepis*	**Nasello australe o merluzzo australe**
Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius productus*	**Nasello del Pacifico o merluzzo del Pacifico**
Gadiformes	Merluccidae	*Merluccius senegalensis*	**Nasello atlantico o merluzzo atlantico**
Gadiformes	Moridac	*Mora moro*	**Moro**
Gasterosteiformes	Gasterosteidae	*Gasterosteus aculeatus*	**Spinarello**
Gonorynchiformes	Charidae	*Chanos chanos*	**Cefalone**
Lophiiformes	Lophiidae	*Lophius americanus*	**Rana pescatrice americana**
Lophiiformes	Lophiidae	*Lophius budegassa*	**Rospo o Rana pescatrice**
Lophiiformes	Lophiidae	*Lophius litulon*	**Rana pescatrice orientale**
Lophiiformes	Lophiidae	*Lophius piscatorius*	**Rospo o Rana pescatrice**
Lophiiformes	Lophiidae	*Lophius vomerinus*	**Rana pescatrice sudafricana**
Ophidiiformes	Ophidiidae	*Brotula barbata*	**Brotula**
Ophidiiformes	Ophidiidae	*Genypterus spp*	**Abadeco**
Osmeriformes	Argentinidac	*Argentina sphyraena*	**Argentina**
Osmeriformes	Osmeridae	*Osmerus eperlanus*	**Sperlano**
Osmeriformes	Salangidae	*Neosalanx spp.*	**Pesce ghiaccio**
Osmeriformes	Salangidae	*Protosalanx spp.*	**Pesce ghiaccio**
Perciformes	Ammodytidae	*Gymnammodites cicerellus*	**Cicerello**
Perciformes	Anabantidae	*Anabas testudineus*	**Pesce rampicante del Pacifico**
Perciformes	Anarhichadidae	*Anarhichas lupus*	**Pesce lupo**
Perciformes	Blenniidae	*Blennius fluviatilis*	**Cagnetta**
Perciformes	Bramidae	*Brama brama*	**Pesce castagna**
Perciformes	Callionymidae	*Callionymus spp.*	**Dragoncello**
Perciformes	Carangidae	*Campogramma glaycos*	**Leccia**
Perciformes	Carangidac	*Carangoides fulvoguttatus*	**Carango indopacifico**
Perciformes	Carangidae	*Carangoides malabaricus*	**Leccia malabarica**
Perciformes	Carangidae	*Caranx spp*	**Carango**
Perciformes	Carangidae	*Decapterus spp.*	**Sugarotti**
Perciformes	Carangidae	*Gnathanodon speciosus*	**Carango mormora**
Perciformes	Carangidae	*Lichia amia*	**Leccia**
Perciformes	Carangidae	*Naucrates ductor*	**Fanfano o pesce pilota**
Perciformes	Carangidae	*Pseudocaranx dentex*	**Carango**
Perciformes	Carangidae	*Selaroides leptolepis*	**Suro banda gialla**
Perciformes	Carangidae	*Seriola dumerili*	**Ricciola**
Perciformes	Carangidae	*Seriola lalandi*	**Ricciola del Pacifico**

Perciformes	Carangidae	*Seriola nigrofasciata*	**Ricciola fasciata**
Perciformes	Carangidae	*Trachinotus ovatus*	**Leccia stellata**
Perciformes	Carangidae	*Trachurus mediterraneus*	**Suro o sugarello**
Perciformes	Carangidae	*Trachurus picturatus*	**Suro o sugarello**
Perciformes	Carangidae	*Trachurus trachurus*	**Suro o sugarello**
Perciformes	Carangidae	*Trachynotus glaucus*	**Leccia stella**
Perciformes	Centracanthidae	*Centracanthus cirrus*	**Zerro**
Perciformes	Centracanthidae	*Spicara flexuosa*	**Menola**
Perciformes	Centracanthidae	*Spicara maena*	**Menola**
Perciformes	Centracanthidae	*Spicara smaris*	**Menola**
Perciformes	Centrarchidae	*Lepomis gibbosus*	**Persico sole**
Perciformes	Centrarchidae	*Micropterus salmoides*	**Persico trota**
Perciformes	Centrolophidae	*Centrolophus niger*	**Ricciola di fondale**
Perciformes	Centropomidae	*Centropomus undecimalis*	**Luccio sottile di mare**
Perciformes	Centropomidae	*Lates niloticus*	**Persico africano**
Perciformes	Cepolidae	*Cepola macrophtalma*	**Cepola**
Perciformes	Cesionidae	*Caesio xanthonota*	**Pesce fuciliere**
Perciformes	Cichlidae	*Oreochromis niloticus*	**Tilapia**
Perciformes	Cichlidae	*Tilapia mossambica*	**Tilapia**
Perciformes	Coryphaenidae	*Coryphaena hippurus*	**Corifena o lampuga**
Perciformes	Drepaneidae	*Drepane spp.*	**Drepana**
Perciformes	Ephippidae	*Ephippus orbis*	**Pesce pipistrello**
Perciformes	Gobiidae	*Aphia minuta*	**Rossetto**
Perciformes	Gobiidae	*Gobius cobitis*	**Ghiozzo testone**
Perciformes	Gobiidae	*Gobius niger jozo*	**Ghiozzo nero**
Perciformes	Gobiidae	*Gobius nigricans*	**Ghiozzo**
Perciformes	Gobiidae	*Gobius paganellus*	**Paganello**
Perciformes	Gobiidae	*Padogobius martensi*	**Ghiozzo**
Perciformes	Gobiidae	*Padogobius panizzai*	**Ghiozzo**
Perciformes	Gobiidae	*Pomatoschistus minutus*	**Ghiozzetto minuto**
Perciformes	Gobiidae	*Potamoschistus canestrini*	**Ghiozzetto**
Perciformes	Gobiidae	*Zosterisessor ophiocephalus*	**Ghiozzo gò**
Perciformes	Haemulidae	*Orthopristis ruber*	**Pesce burro atlantico**
Perciformes	Haemulidae	*Plectorhinchus mediterraneus*	**Pesce burro**
Perciformes	Haemulidae	*Plectorhinchus pictus*	**Pesce burro indopacifico**
Perciformes	Haemulidae	*Plectorhincus schotaf*	**Pesce burro indopacifico**
Perciformes	Haemulidae	*Pomadasys spp.*	**Grugnolo**
Perciformes	Hemulidae	*Diagramma pictum*	**Grugnitore argentato**
Perciformes	Istiophoridae	*Istiophorus albicans*	**Pesce vela**
Perciformes	Istiophoridae	*Istiophorus americanus*	**Pesce vela americano**
Perciformes	Istiophoridae	*Istiophorus platypterus*	**Pesce vela del Pacifico**
Perciformes	Istiophoridae	*Makaira indica*	**Marlin del Pacifico**
Perciformes	Istiophoridae	*Makaira mazara*	**Marlin indopacifico**

Perciformes	Istiophoridae	*Makaira nigricans*	**Marlin bleu**
Perciformes	Istiophoridae	*Tetrapturus albidus*	**Marlin**
Perciformes	Istiophoridae	*Tetrapturus belone*	**Aguglia imperiale**
Perciformes	Labridae	*Bodianus macrognathos*	**Pesce porco indiano**
Perciformes	Latidae	*Lates calcarifer*	**Barramundi**
Perciformes	Leiognathidae	*Leiognathus spp.*	**Pesce pony**
Perciformes	Lethrinidae	*Gymnocranius grandoculis*	**Pesce imperatore**
Perciformes	Lethrinidae	*Lethrinus spp.*	**Pesce imperatore**
Perciformes	Lutjanidae	*Aphareus rutilans*	**Lutiano argentato**
Perciformes	Lutjanidae	*Aprion virescens*	**Lutiano verde**
Perciformes	Lutjanidae	*Lutjanus spp*	**Lutiano**
Perciformes	Lutjanidae	*Pinjalo spp*	**Pinjalo**
Perciformes	Lutjanidae	*Pristipomoides typus*	**Lutiano**
Perciformes	Lutjanidae	*Rhomboplites aurorubens*	**Lutiano dorato**
Perciformes	Malacanthidae	*Branchiostegus semifasciatus*	**Tubo zebrato**
Perciformes	Moronidae	*Dicentrarchus labrax*	**Spigola o Branzino**
Perciformes	Moronidae	*Dicentrarchus punctatus*	**Spigola puntata**
Perciformes	Moronidae	*Morone spp.*	**Persico spigola**
Perciformes	Mugilidae	*Chelon labrosus*	**Cefalo o Bosega**
Perciformes	Mugilidae	*Liza aurata*	**Cefalo o Cefalo dorato o Lotregano**
Perciformes	Mugilidae	*Liza ramada*	**Cefalo o Calamita o Botolo**
Perciformes	Mugilidae	*Liza saliens*	**Cefalo o Verzelata**
Perciformes	Mugilidae	*Mugil cephalus*	**Cefalo o Volpina**
Perciformes	Mullidae	*Mullus argentinae*	**Triglia atlantica**
Perciformes	Mullidae	*Mullus barbatus*	**Triglia di fango**
Perciformes	Mullidae	*Mullus surmuletus*	**Triglia di scoglio**
Perciformes	Mullidae	*Parupeneus spp.*	**Triglia orientale**
Perciformes	Mullidae	*Pseudopeneus maculatus*	**Triglia atlantica**
Perciformes	Mullidae	*Pseudopeneus prayensis*	**Triglia atlantica**
Perciformes	Mullidae	*Upeneus spp.*	**Triglia tropicale**
Perciformes	Nemipteridae	*Nemipterus spp.*	**Nemiptero**
Perciformes	Nemipteridae	*Scolopsis spp.*	**Scolopero**
Perciformes	Ophidiidae	*Brotula multibarbata*	**Brotola**
Perciformes	Ophidiidae	*Genypterus blacodes*	**Abadeco**
Perciformes	Percidae	*Perca fluviatilis*	**Pesce persico**
Perciformes	Percidae	*Stizostedion lucioperca*	**Luccioperca o Sandra**
Perciformes	Pinguipedidae	*Pinguipes spp.*	**Morato**
Perciformes	Pomatomidae	*Pomatomus saltator*	**Pesce serra**
Perciformes	Priacanthidae	*Priacanthus spp.*	**Catalufa**
Perciformes	Rachycentridae	*Rachycentron canadum*	**Cobia**
Perciformes	Scaridae	*Hipposcarus spp.*	**Pesce pappagallo**

Perciformes	Scaridae	*Scarus spp.*	**Pesce pappagallo**
Perciformes	Sciaenidae	*Argyrosomus holepidotus*	**Boccadoro indiano**
Perciformes	Sciaenidae	*Argyrosomus regius*	**Ombrina boccadoro**
Perciformes	Sciaenidae	*Atractoscion aequidens*	**Tiraglino**
Perciformes	Sciaenidae	*Cynoscion nebulosus*	**Ombrina maculata**
Perciformes	Sciaenidae	*Cynoscion striatus*	**Ombrina atlantica**
Perciformes	Sciaenidae	*Larimichthys polyactis*	**Corvina del Pacifico**
Perciformes	Sciaenidae	*Micropogonias furnieri*	**Ombrina atlantica**
Perciformes	Sciaenidae	*Miichtys miiuy*	**Ombrina giapponese**
Perciformes	Sciaenidae	*Otolithes spp.*	**Ombrina indiana**
Perciformes	Sciaenidae	*Otolithoides biauritus*	**Corvina indopacifica**
Perciformes	Sciaenidae	*Protonibea diacanthus*	**Ombrina indopacifica**
Perciformes	Sciaenidae	*Pseudosciaena spp.*	**Corvina giapponese**
Perciformes	Sciaenidae	*Pseudotolithus elongatus*	**Ombrina atlantica**
Perciformes	Sciaenidae	*Pseudotolithus senegalensis*	**Ombrina senegalese**
Perciformes	Sciaenidae	*Pseudotolithus senegallus*	**Ombrina senegalese**
Perciformes	Sciaenidae	*Pseudotolithus typus*	**Ombrina atlantica**
Perciformes	Sciaenidae	*Sciaena umbra*	**Corvina**
Perciformes	Sciaenidae	*Sciaenops ocellatus*	**Ombrina ocellata**
Perciformes	Sciaenidae	*Umbrina canariensis*	**Ombrina atlantica**
Perciformes	Sciaenidae	*Umbrina cirrosa*	**Ombrina**
Perciformes	Sciaenidae	*Umbrina ronchus*	**Ombrina atlantica**
Perciformes	Scombridae	*Acanthocybium solandri*	**Acantocibio**
Perciformes	Scombridae	*Auxis rochei*	**Biso o Tombarello**
Perciformes	Scombridae	*Auxis thazard*	**Biso**
Perciformes	Scombridae	*Euthynnus affinis*	**Tonnetto indopacifico**
Perciformes	Scombridae	*Euthynnus alletteratus*	**Tonnetto o Alletterato**
Perciformes	Scombridae	*Euthynnus lineatus*	**Tonnetto indopacifico**
Perciformes	Scombridae	*Gasterochisma melampus*	**Squamosa**
Perciformes	Scombridae	*Katsuwonus pelamis*	**Tonnetto striato**
Perciformes	Scombridae	*Orcynopsis unicolor*	**Palamita bianca**
Perciformes	Scombridae	*Rastrellger kanagurta*	**Sgombro indopacifico**
Perciformes	Scombridae	*Sarda sarda*	**Palamita**
Perciformes	Scombridae	*Scomber australasicus*	**Sgombro australe**
Perciformes	Scombridae	*Scomber japonicus*	**Lanzardo o sgombro occhione**
Perciformes	Scombridae	*Scomber scombrus*	**Sgombro**
Perciformes	Scombridae	*Scomberomorus commerson*	**Maccarello reale**
Perciformes	Scombridae	*Scomberomorus koreanus*	**Maccarello reale**
Perciformes	Scombridae	*Scomberomorus maculatus*	**Maccarello reale**
Perciformes	Scombridae	*Thunnus maccoyii*	**Tonno australe**
Perciformes	Scombridae	*Thunnus alalunga*	**Alalunga**

Perciformes	Scombridae	*Thunnus albacares*	**Tonno a pinne gialle**
Perciformes	Scombridae	*Thunnus obesus*	**Tonno obeso**
Perciformes	Scombridae	*Thunnus thynnus*	**Tonno o Tonno rosso**
Perciformes	Scombridae	*Thunnus tonggol*	**Tonno indopacifico**
Perciformes	Serranidae	*Acanthistius brasilianus*	**Cernia atlantica**
Perciformes	Serranidae	*Cephalopholis sonnerati*	**Cernia rosa**
Perciformes	Serranidae	*Cephalopholis taeniops*	**Cernia maculata**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus aeneus*	**Cernia**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus aerolatus*	**Cernia del Pacifico**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus bleekeri*	**Cernia indopacifica**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus caninus*	**Cernia**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus chabaudi*	**Cernia indopacifica**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus chlorostigma*	**Cernia indopacifica**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus coioides*	**Cernia del Pacifico**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus diacanthus*	**Cernia indopacifica**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus fasciatus*	**Cernia indopacifica**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus flavocoeruleus*	**Cernia indopacifica**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus goreensis*	**Cernia atlantica**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus malabaricus*	**Cernia indopacifica**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus marginatus*	**Cernia**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus morio*	**Cernia atlantica**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus multinotatus*	**Cernia maculata**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus nigritus*	**Cernia americana**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus polylepis*	**Cernia indopacifica**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus sexfasciatus*	**Cernia del Pacifico**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus tauvina*	**Cernia indopacifica**
Perciformes	Serranidae	*Epinephelus undolosus*	**Cernia indopacifica**
Perciformes	Serranidae	*Mycteroperca rubra*	**Cernia atlantica**
Perciformes	Serranidae	*Polyprion americanus*	**Cernia o Dotto**
Perciformes	Serranidae	*Polyprion oxygeneios*	**Dotto neozelandese**
Perciformes	Serranidae	*Serranus cabrilla*	**Sciarrano o Perchia**
Perciformes	Serranidae	*Serranus hepatus*	**Sciarrano piccolo**
Perciformes	Serranidae	*Serranus scriba*	**Sciarrano**
Perciformes	Serranidae	*Variola louti*	**Cernia codadiluna**
Perciformes	Siganidae	*Siganus spp.*	**Sigano**
Perciformes	Sillaginidae	*Sillago bassensis*	**Sillago**
Perciformes	Sillaginidae	*Sillago ciliata*	**Sillago**
Perciformes	Sillaginidae	*Sillago maculata*	**Sillago**
Perciformes	Sillaginidae	*Sillago sihama*	**Sillago**
Perciformes	Sparidae	*Acanthopagrus bifasciatus*	**Pagro bifasciato**
Perciformes	Sparidae	*Argyrops filamentosus*	**Pagro indiano**
Perciformes	Sparidae	*Argyrops spinifer*	**Pagro reale**
Perciformes	Sparidae	*Boops boops*	**Boga**
Perciformes	Sparidae	*Dentex angolensis*	**Dentice atlantico**

Perciformes	Sparidae	*Dentex barnardi*	**Dentice atlantico**
Perciformes	Sparidae	*Dentex canariensis*	**Dentice atlantico**
Perciformes	Sparidae	*Dentex dentex*	**Dentice**
Perciformes	Sparidae	*Dentex gibbosus*	**Dentice gibboso**
Perciformes	Sparidae	*Dentex macrophthalmus*	**Dentice occhione**
Perciformes	Sparidae	*Dentex nufar*	**Dentice rosa**
Perciformes	Sparidae	*Diplodus annularis*	**Sarago sparaglione**
Perciformes	Sparidae	*Diplodus cervinus*	**Sarago**
Perciformes	Sparidae	*Diplodus puntazzo*	**Sarago pizzuto**
Perciformes	Sparidae	*Diplodus sargus*	**Sarago**
Perciformes	Sparidae	*Diplodus vulgaris*	**Sarago**
Perciformes	Sparidae	*Lithognathus mormyrus*	**Mormora**
Perciformes	Sparidae	*Oblada melanura*	**Occhiata**
Perciformes	Sparidae	*Pagellus acarne*	**Pagello**
Perciformes	Sparidae	*Pagellus bellottii*	**Pagello atlantico**
Perciformes	Sparidae	*Pagellus bogaraveo*	**Pagello**
Perciformes	Sparidae	*Pagellus erythrinus*	**Pagello fragolino**
Perciformes	Sparidae	*Pagrus africanus*	**Pagro africano**
Perciformes	Sparidae	*Pagrus auratus*	**Pagro rosa indopacifico**
Perciformes	Sparidae	*Pagrus auriga*	**Pagro**
Perciformes	Sparidae	*Pagrus caeruleosticus*	**Pagro**
Perciformes	Sparidae	*Pagrus major*	**Pagro del Giappone**
Perciformes	Sparidae	*Pagrus pagrus*	**Pagro**
Perciformes	Sparidae	*Rhabdosargus sarba*	**Sarago dorato**
Perciformes	Sparidae	*Sarpa salpa*	**Salpa**
Perciformes	Sparidae	*Sparus aurata*	**Orata**
Perciformes	Sparidae	*Spondyliosoma cantharus*	**Tanuta**
Perciformes	Sphyraenidae	*Sphyraena acutipinnis*	**Barracuda pinnacuta**
Perciformes	Sphyraenidae	*Sphyraena afra*	**Barracuda africano**
Perciformes	Sphyraenidae	*Sphyraena forsteri*	**Barracuda del Pacifico**
Perciformes	Sphyraenidae	*Sphyraena qenie*	**Barracuda indopacifico**
Perciformes	Sphyraenidae	*Sphyraena sphyraena*	**Luccio di mare o Barracuda**
Perciformes	Stromateidae	*Peprilus paru*	**Fieto americano**
Perciformes	Synodontidae	*Harpadon nehereus*	**Bumalo**
Perciformes	Trachinidae	*Echiicthys vipera*	**Tracina**
Perciformes	Trachinidae	*Trachinus araneus*	**Tracina**
Perciformes	Trachinidac	*Trachinus draco*	**Tracina**
Perciformes	Trachinidac	*Trachinus radiatus*	**Tracina**
Perciformes	Trichiuridae	*Lepidopus caudatus*	**Pesce sciabola**
Perciformes	Trichiuridae	*Trichiurus lepturus*	**Pesce coltello**
Perciformes	Uranoscopidae	*Uranoscopus albesca*	**Lucerna atlantica**
Perciformes	Uranoscopidae	*Uranoscopus cadenati*	**Lucerna atlantica**
Perciformes	Uranoscopidae	*Uranoscopus scaber*	**Pesce prete o Lucerna**
Perciformes	Xiphiidae	*Xiphias gladius*	**Pesce spada**

Petromyzontiformes	Petromyzontidae	*Lampetra planeri*	**Lampreda di ruscello**
Petromyzontiformes	Petromyzontidae	*Petromyzon fluviatilis*	**Lampreda di fiume**
Petromyzontiformes	Petromyzontidae	*Petromyzon marinus*	**Lampreda di mare**
Pleuronectiformes	Bothidae	*Arnoglossus kessleri*	**Zanchetta o Suacia**
Pleuronectiformes	Bothidae	*Arnoglossus laterna*	**Zanchetta o Suacia**
Pleuronectiformes	Bothidae	*Paralicthys isosceles o Pseudorhombus isosceles*	**Rombo ocellato atlantico**
Pleuronectiformes	Citharidae	*Citharus linguatula*	**Linguattola**
Pleuronectiformes	Cynoglossidae	*Cynoglossus lingua*	**Lingua**
Pleuronectiformes	Cynoglossidae	*Cynoglossus vulgaris*	**Lingua di cane**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Atheresthes stomias*	**Passera del Pacifico**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Colistium guntheri*	**Patiki**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Colistium nudipinnis*	**Patiki**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Glyptocephalus cynoglossus*	**Passera atlantica**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Hippoglossoides platessoides*	**Passera atlantica**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Hippoglossus hippoglossus*	**Halibut**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Lepidopsetta bilineata*	**Passera del Pacifico**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Limanda aspera*	**Limanda**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Limanda ferruginea*	**Limanda**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Limanda limanda*	**Limanda**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Microstomus kitt*	**Limanda**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Microstomus pacificus*	**Limanda del Pacifico**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Pelotretis flavilatus*	**Passera neozelandese**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Pelthoramphus novaezelandiae*	**Patiki**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Platichthys flesus flesus*	**Passera**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Platichthys flesus italicus*	**Passera pianuzza**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Platichthys stellatus*	**Passera del Pacifico**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Pleuronectes platessa*	**Platessa**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Pleuronectes quadritubercolatus*	**Platessa del Pacifico**
Pleuronectiformes	Pleuronectidae	*Reinhardtius hipoglossoides*	**Halibut della Groenlandia**
Pleuronectiformes	Psettodidae	*Psettodes spp.*	**Rombolino**
Pleuronectiformes	Scophthalmidae	*Lepidorhombus bosci*	**Rombo quattrocchi**
Pleuronectiformes	Scophthalmidae	*Lepidorhombus whiffiagonis*	**Rombo giallo**
Pleuronectiformes	Scophthalmidae	*Psetta maxima*	**Rombo chiodato**
Pleuronectiformes	Scophthalmidae	*Scophthalmus rhombus*	**Rombo liscio o soaso**
Pleuronectiformes	Soleidae	*Buglossidium luteum*	**Sogliola gialla**
Pleuronectiformes	Soleidae	*Dicologlossa cuneata*	**Sogliola cuneata**
Pleuronectiformes	Soleidae	*Microchirus ocellatus*	**Sogliola occhiuta**

Pleuronectiformes	Soleidae	*Microchirus variegatus*	**Sogliola fasciata**
Pleuronectiformes	Soleidae	*Monochirus hispidus*	**Sogliola pelosa**
Pleuronectiformes	Soleidae	*Pegusa kleini*	**Sogliola turca**
Pleuronectiformes	Soleidae	*Pegusa macrophtalma*	**Pegusa atlantica**
Pleuronectiformes	Soleidae	*Solea lascaris*	**Sogliola dal porro**
Pleuronectiformes	Soleidae	*Solea senegalensis*	**Sogliola atlantica**
Pleuronectiformes	Soleidae	*Solea vulgaris*	**Sogliola**
Pleuronectiformes	Soleidae	*Synaptura spp.*	**Sogliola oceanica**
Rajiformes	Myliobatidae	*Myliobatis aquila*	**Aquila di mare**
Rajiformes	Rajidae	*Atlantoraja castelnaui*	**Razza americana**
Rajiformes	Rajidae	*Bathyraja albomaculata*	**Razza sudamericana**
Rajiformes	Rajidac	*Bathyraja brachyurops*	**Razza**
Rajiformes	Rajidae	*Dipturus innominatus*	**Razza liscia**
Rajiformes	Rajidae	*Dipturus nasutus*	**Razza australe**
Rajiformes	Rajidae	*Psammobatis scobina*	**Razza**
Rajiformes	Rajidae	*Raja asterias*	**Razza**
Rajiformes	Rajidae	*Raja clavata*	**Razza**
Rajiformes	Rajidae	*Raja miraletus*	**Razza**
Rajiformes	Rajidae	*Raja radiata*	**Razza**
Rajiformes	Rajidae	*Sympterygia bonapartii*	**Razza americana**
Rajiformes	Rhinobatidae	*Rhinobatos spp*	**Pesce chitarra**
Rajiformes	Dasyatidae	*Dasyatis akajei*	**Trigone del Pacifico**
Salmoniformes	Salmonidae	*Coregonus lavaretus*	**Coregone o lavarello**
Salmoniformes	Salmonidac	*Oncorhynchus gorbuscha*	**Salmone rosa**
Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus keta*	**Salmone keta**
Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus kisutch*	**Salmone argentato**
Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus masou*	**Salmone giapponese**
Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus mykiss*	**Trota iridea**
Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus nerka*	**Salmone rosso**
Salmoniformes	Salmonidae	*Oncorhynchus tschawitscha*	**Salmone reale**
Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo salar*	**Salmone**
Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo trutta carpio*	**Carpione**
Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo trutta fario*	**Trota fario**
Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo trutta lacustris*	**Trota lacustre**
Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo trutta macrostigma*	**Trota sarda**
Salmoniformes	Salmonidae	*Salmo trutta marmoratus*	**Trota marmorata**
Salmoniformes	Salmonidae	*Salvelinus alpinus*	**Salmerino alpino**
Salmoniformes	Salmonidae	*Salvelinus fontinalis*	**Salmerino di fonte**
Salmoniformes	Salmonidae	*Thymallus thymallus*	**Temolo**
Scorpaeniformes	Cottidae	*Cottus gobbio*	**Scazzone**
Scorpaeniformes	Cyclopteridae	*Cyclopterus lumpus*	**Lompo**
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Helicolenus dactylopterus*	**Scorfano di fondale**
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Pontinus kuhli*	**Scorfano corallino**
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Scorpaena cardinalis*	**Scorfano australe**

Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Scorpaena porcus*	**Scorfano nero**
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Scorpaena scrofa*	**Scorfano**
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Scorpaena stephanica*	**Scorfano atlantico**
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Sebastes marinus*	**Scorfano atlantico**
Scorpaeniformes	Scorpaenidae	*Sebastes mentella*	**Scorfano atlantico**
Scorpaeniformes	Triglidae	*Chelidonichthys cuculus o Aspitrigla cuculus*	**Gallinella o Cappone**
Scorpaeniformes	Triglidae	*Chelidonichthys kumu*	**Gallinella australe**
Scorpaeniformes	Triglidae	*Chelidonichthys obscurus*	**Gallinella o Cappone**
Scorpaeniformes	Triglidae	*Chelidonichthys spinosus*	**Gallinella orientale**
Scorpaeniformes	Triglidae	*Chelidonichtys gurnardus*	**Gallinella o Cappone**
Scorpaeniformes	Triglidae	*Lepidotrigla cavillone*	**Caviglione**
Scorpaeniformes	Triglidae	*Prionotus nodigula*	**Gallinella atlantica**
Scorpaeniformes	Triglidae	*Prionotus punctatus*	**Gallinella atlantica**
Scorpaeniformes	Triglidae	*Trigla lucerna*	**Gallinella o Cappone**
Scorpaeniformes	Triglidae	*Trigla lyra*	**Gallinella o Cappone**
Scorpaeniformes	Triglidae	*Trigloporus lastoviza*	**Gallinella o Cappone**
Siluriformes	Aridae	*Arius heudeloti*	**Pesce gatto atlantico**
Siluriformes	Claridae	*Clarias fuscus*	**Pesce gatto asiatico**
Siluriformes	Claridae	*Clarias spp*	**Pesce gatto asiatico**
Siluriformes	Clariidae	*Clarias gariepinus*	**Pesce gatto africano**
Siluriformes	Ictaluridae	*Ictalurus melas*	**Pesce gatto**
Siluriformes	Ictaluridae	*Ictalurus punctatus*	**Pesce gatto americano**
Siluriformes	Pangasiidae	*Pangasius hypophtalmus*	**Pangasio**
Siluriformes	Pangasiidae	*Pangasius micronemus*	**Pangasio**
Siluriformes	Pimelodidae	*Pimelodes filamentosum*	**Siluro sudamericano**
Siluriformes	Pimelodidae	*Pimelodus blochii*	**Siluro sudamericano**
Siluriformes	Pimelodidae	*Pseudoplatystoma fasciatum*	**Pesce gatto sudamericano**
Siluriformes	Siluridae	*Silurus glanis*	**Siluro**
Squaliformes	Alopiidae	*Alopias vulpinus*	**Squalo volpe**
Squaliformes	Carcharhinidae	*Prionace glauca*	**Verdesca**
Squaliformes	Dalatiidae	*Dalatias licha*	**Squalo zigrino**
Squaliformes	Lamnidae	*Isurus oxyrhincus*	**Smeriglio o mako**
Squaliformes	Lamnidae	*Isurus paucus*	**Smeriglio pinnalunga**
Squaliformes	Lamnidae	*Lamna nasus*	**Smeriglio**
Squaliformes	Scyliorhinidae	*Galeus melastomus*	**Boccanera**
Squaliformes	Scyliorhinidae	*Scyliorhinus canicula*	**Gattuccio**
Squaliformes	Scyliorhinidae	*Scyliorhinus capensis*	**Gattuccio atlantico**
Squaliformes	Scyliorhinidae	*Scyliorhinus retifer*	**Gattuccio atlantico**
Squaliformes	Scyliorhinidae	*Scyliorhinus stellaris*	**Gattopardo**
Squaliformes	Squalidae	*Squalus acanthias*	**Spinarolo**
Squaliformes	Squalidae	*Squalus blainvillei*	**Spinarolo**
Squaliformes	Squatinidae	*Squatina squatina*	**Squadro o pesce angelo**
Squaliformes	Triakidae	*Galeorhinus galeus*	**Canesca**

Squaliformes	Triakidae	*Mustelus asterias*	**Palombo**
Squaliformes	Triakidae	*Mustelus schmitti*	**Palombo atlantico**
Squaliformes	Triakidae	*Mustelus mustelus*	**Palombo**
Squaliformes	Triakidae	*Mustelus punctulatus*	**Palombo maculato**
Tetraodontiformes	Balistidae	*Alutera monoceros*	**Pesce balestra tropicale**
Tetraodontiformes	Balistidae	*Balistes carolinensis*	**Pesce balestra**
Tetraodontiformes	Monacanthidae	*Aluterus spp.*	**Pesce lima**
Torpediniformes	Torpedinidae	*Torpedo torpedo*	**Torpedine**
Zeiformes	Oreosomatidae	*Allocyttus spp.*	**Oreo**
Zeiformes	Oreosomatidae	*Neocyttus spp.*	**Oreo**
Zeiformes	Oreosomatidae	*Pseudocyttus spp.*	**Oreo**
Zeiformes	Zeidae	*Cyttus spp.*	**Zeo**
Zeiformes	Zeidae	*Zenopsis conchifera*	**Zeo atlantico**
Zeiformes	Zeidae	*Zeus faber*	**Pesce S. Pietro**

MOLLUSCHI BIVALVI

Ordine	Famiglia	Specie	Denominazione
Arcoida	Arcidae	*Scapharca spp.*	**Scrigno di Venere**
Arcoida	Arcidae	*Anadara antiquata*	**Arca asiatica**
Arcoida	Glycimeridae	*Glycimeris glycimeris*	**Piè d'asino**
Mytiloida	Mytilidae	*Modiolus barbatus*	**Cozza pelosa o Modiola**
Mytiloida	Mytilidae	*Mytilus chilensis*	**Cozza cilena**
Mytiloida	Mytilidae	*Mytilus edulis*	**Cozza atlantica**
Mytiloida	Mytilidae	*Mytilus galloprovincialis*	**Cozza o Mitilo**
Mytiloida	Mytilidae	*Perna canaliculus*	**Cozza verde**
Pterioida	Chlamydinae	*Zygochlamys patagonica*	**Cappasanta australe**
Pterioida	Ostreidae	*Crassostrea angulata*	**Ostrica concava**
Pterioida	Ostreidae	*Crassostrea gigas*	**Ostrica concava**
Pterioida	Ostreidae	*Ostrea edulis*	**Ostrica o ostrica piatta**
Pterioida	Ostreidae	*Saccostrea commercialis* o *Cassostrea commercialis*	**Ostrica concava australiana**
Pterioida	Pectinidae	*Amusium pleuronectes*	**Canestrello atlantico**
Pterioida	Pectinidae	*Argopecten purpuratus*	**Cappasanta del Pacifico**
Pterioida	Pectinidae	*Argopecten tehuelcus*	**Canestrello atlantico**
Pterioida	Pectinidae	*Chlamys opercularis*	**Canestrello**
Pterioida	Pectinidae	*Chlamys varia*	**Canestrello**
Pterioida	Pectinidae	*Patinopecten yessoensis*	**Cappasanta orientale**
Pterioida	Pectinidae	*Pecten jacobaeus*	**Cappasanta o conchiglia di S. Giacomo**
Pterioida	Pectinidae	*Pecten maximus*	**Cappasanta atlantica**
Pterioida	Pectinidae	*Pecten novaezealandiae*	**Cappasanta della Nuova Zelanda**
Pterioida	Pectinidae	*Placopecten magellanicus*	**Cappasanta americana**
Veneroida	Arcticidae	*Arctica islandica*	**Vongola artica**
Veneroida	Cardiidae	*Acanthocardia spp.*	**Cuore**
Veneroida	Cardiidae	*Cerastoderma spp. (o Cardium spp.)*	**Cuore**
Veneroida	Donacidae	*Donax marincovichi*	**Tellina del Pacifico**
Veneroida	Donacidae	*Donax peruvianus*	**Tellina del Pacifico**
Veneroida	Donacidae	*Donax trunculus*	**Tellina**
Veneroida	Mactridae	*Spisula solidissima*	**Spisola americana**
Veneroida	Mactridae	*Spisula subtruncata*	**Spisola**
Veneroida	Mesodesmatidae	*Mesodesma donacium*	**Tellina rosa del Pacifico**
Veneroida	Solenidae	*Ensis directus*	**Cannolicchio atlantico**
Veneroida	Solenidae	*Ensis minor*	**Cannolicchio o cappalunga**
Veneroida	Solenidae	*Solen vagina*	**Cannolicchio o cappalunga**

Veneroida	Veneridae	*Ameghinomya antiqua*	**Vongola del Pacifico**
Veneroida	Veneridae	*Austrovenus stutchburyj*	**Vongola australiana**
Veneroida	Veneridae	*Callista chione*	**Fasolaro**
Veneroida	Veneridae	*Dosinia exoleta*	**Vongola o Lupino**
Veneroida	Veneridae	*Ensis macha*	**Cannolicchio gigante del Pacifico**
Veneroida	Veneridae	*Meretrix lusoria*	**Vongola del Pacifico**
Veneroida	Veneridae	*Meretrix lyrata*	**Vongola del Pacifico**
Veneroida	Veneridae	*Meretrix meretrix*	**Vongola del Pacifico**
Veneroida	Veneridae	*Paphia textile*	**Vongola del Pacifico**
Veneroida	Veneridae	*Paphia undulata*	**Vongola del Pacifico**
Veneroida	Veneridae	*Pitar rostrata*	**Vongola uruguaiana**
Veneroida	Veneridae	*Protothaca staminea*	**Vongola canadese**
Veneroida	Veneridae	*Semele solida*	**Vongola cilena**
Veneroida	Veneridae	*Tagelus dombeii*	**Cannolicchio del Pacifico**
Veneroida	Veneridae	*Tapes semidecussatus o Tapes philippinarum*	**Vongola verace**
Veneroida	Veneridae	*Tawera gayi*	**Vongola del Pacifico**
Veneroida	Veneridae	*Tivela mactroides*	**Vongola venezuelana**
Veneroida	Veneridae	*Transenella pannossa*	**Vongola del pacifico**
Veneroida	Veneridae	*Venerupis aurea (o Tapes aureus)*	**Vongola o longone**
Veneroida	Veneridae	*Venerupis decussata (o Tapes decussata)*	**Vongola verace**
Veneroida	Veneridae	*Venerupis pullastra*	**Vongola o Longone**
Veneroida	Veneridae	*Venerupis rhomboides*	**Vongola o Longone**
Veneroida	Veneridae	*Venerupis variegata*	**Vongola**
Veneroida	Veneridae	*Venus casina*	**Tartufo di fondale**
Veneroida	Veneridae	*Venus gallina*	**Vongola o lupino**
Veneroida	Veneridae	*Venus mercenaria*	**Vongola americana**
Veneroida	Veneridae	*Venus verrucosa*	**Tartufo o Noce**

MOLLUSCHI CEFALOPODI

Ordine	Famiglia	Specie	Denominazione
Octopoda	Octopodidae	*Cistopus indicus*	**Polpo indopacifico**
Octopoda	Octopodidae	*Eledone cirrhosa*	**Moscardino bianco**
Octopoda	Octopodidae	*Eledone moschata*	**Moscardino**
Octopoda	Octopodidae	*Octopus aegina*	**Polpo indopacifico**
Octopoda	Octopodidae	*Octopus cyaneus*	**Polpo indopacifico**
Octopoda	Octopodidae	*Octopus dofleini*	**Polpo del Pacifico**
Octopoda	Octopodidae	*Octopus dollfusi*	**Polpo atlantico**
Octopoda	Octopodidae	*Octopus globosus*	**Polpo indopacifico**
Octopoda	Octopodidae	*Octopus macropus*	**Polpessa o polpo macchiato**
Octopoda	Octopodidae	*Octopus maya*	**Polpo messicano**
Octopoda	Octopodidae	*Octopus membranaceus*	**Polpo indopacifico**
Octopoda	Octopodidae	*Octopus mimus*	**Polpo cileno**
Octopoda	Octopodidae	*Octopus punctatus*	**Polpo del Pacifico**
Octopoda	Octopodidae	*Octopus vulgaris*	**Polpo**
Sepiida	Sepiidae	*Sepia aculeata*	**Seppia indopacifica**
Sepiida	Sepiidae	*Sepia andreana*	**Seppia indopacifica**
Sepiida	Sepiidae	*Sepia bertheloti*	**Seppia atlantica**
Sepiida	Sepiidae	*Sepia elegans*	**Seppietta**
Sepiida	Sepiidae	*Sepia esculenta*	**Seppia indopacifica**
Sepiida	Sepiidae	*Sepia lycidas*	**Seppia indopacifica**
Sepiida	Sepiidae	*Sepia officinalis*	**Seppia**
Sepiida	Sepiidae	*Sepia pharaonis*	**Seppia indopacifica**
Sepiida	Sepiidae	*Sepia prashadi*	**Seppia indopacifica**
Sepiida	Sepiidae	*Sepia recurvirostra*	**Seppia orientale**
Sepiida	Sepiidae	*Sepiella inermis*	**Seppia orientale**
Sepiida	Sepiidae	*Sepiella japonica*	**Seppia orientale**
Sepiida	Sepiidae	*Sepiella maindroni*	**Seppia orientale**
Sepiolida	Sepiolidae	*Rossia macrosoma*	**Seppiola**
Sepiolida	Sepiolidae	*Sepiola rondeleti*	**Seppiola**
Teuthoidea	Loliginidae	*Alloteuthis media*	**Calamaretto**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo chinensis*	**Calamaro del Pacifico**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo duvauceli*	**Calamaro indiano**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo edulis*	**Calamaro indopacifico**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo forbesi*	**Calamaro**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo formosana*	**Calamaro orientale**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo gahi*	**Calamaro atlantico**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo japonicus*	**Calamaro del Pacifico**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo opalescens*	**Calamaro californiano**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo paeleii*	**Calamaro atlantico**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo patagonica*	**Calamaro patagonico**

Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo reynaudi*	**Calamaro sudafricano**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo singhalensis*	**Calamaro atlantico**
Teuthoidea	Loliginidae	*Loligo vulgaris*	**Calamaro**
Teuthoidea	Loliginidae	*Sepioteuthis lessoniana*	**Calamaro indopacifico**
Teuthoidea	Ommastrephidae	*Dosidicus gigas*	**Totano gigante del Pacifico**
Teuthoidea	Ommastrephidae	*Illex argentinus*	**Totano atlantico**
Teuthoidea	Ommastrephidae	*Illex coindetii*	**Totano**
Teuthoidea	Ommastrephidae	*Illex illecebrosus*	**Totano atlantico**
Teuthoidea	Ommastrephidae	*Nototodarus sloanii*	**Totano australe**
Teuthoidea	Ommastrephidae	*Todarodes pacificus*	**Totano del Pacifico**
Teuthoidea	Ommastrephidae	*Todarodes sagittatus*	**Totano**

MOLLUSCHI GASTEROPODI

Ordine	Famiglia	Specie	Denominazione
Archeogasteropoda	Haliotidae	*Haliotis tuberculata*	**Orecchia marina**
Archeogasteropoda	Patellidae	*Patella coerulea*	**Patella**
Mesogasteropoda	Aporrhaidae	*Aporrhais pes pelecani*	**Pie' di pellicano**
Mesogasteropoda	Ceriithidae	*Cerithium vulgatum*	**Torricella**
Mesogasteropoda	Littorinidae	*Littorina neritoides*	**Littorina**
Mesogasteropoda	Naticidae	*Natica millepunctata*	**Natica**
Mesogasteropoda	Naticidae	*Neverita josephinia*	**Natica bianca**
Neogasteropoda	Muricidae	*Murex brandaris*	**Murice spinoso**
Neogasteropoda	Muricidae	*Murex trunculus*	**Murice**
Neogasteropoda	Muricidae	*Phyllonotus trunculus*	**Murice**
Neogasteropoda	Muricidae	*Purpura erinacea*	**Murice riccio**
Neogasteropoda	Muricidae	*Rapana venosa*	**Lumacone**
Neogasteropoda	Nassariidae	*Hinia reticulata*	**Falso lumachino**
Neogasteropoda	Nassariidae	*Nassarius mutabilis*	**Lumachino**

CROSTACEI

Ordine	Famiglia	Specie	Denominazione
Decapoda	Astacidae	*Astacus astacus*	**Gambero di fiume europeo**
Decapoda	Astacidae	*Astacus leptodactylus*	**Gambero di fiume turco**
Decapoda	Astacidae	*Astacus pallipes*	**Gambero di fiume europeo**
Decapoda	Astacidae	*Orconectes limosus*	**Gambero di fiume americano**
Decapoda	Astacidae	*Pacifastacus leniusculus*	**Gambero californiano**
Decapoda	Cambaridae	*Procambarus clarki*	**Gambero della Louisiana**
Decapoda	Cancridae	*Cancer edwardsii*	**Granciporro cileno**
Decapoda	Cancridae	*Cancer pagurus*	**Granciporro atlantico**
Decapoda	Crangonidae	*Crangon crangon*	**Gambero grigio**
Decapoda	Eriphidae	*Eriphia verrucosa*	**Favollo**
Decapoda	Galatheidae	*Pleurocondes spp*	**Galatea**
Decapoda	Galatheidea	*Cervimunida johni*	**Langostino**
Decapoda	Geryonidae	*Geryon quinquedens*	**Granchio di fondale**
Decapoda	Lithodidae	*Lithodes spp.*	**Granchio reale**
Decapoda	Lithodidae	*Paralithodes spp.*	**Granchio reale**
Decapoda	Lithodidae	*Paralomis granulosa*	**Granchio imperatore**
Decapoda	Majidae	*Chionoecetes japonicus*	**Granchio giapponese**
Decapoda	Majidae	*Chionoecetes opilio*	**Granceola artica**
Decapoda	Majidae	*Maja squinado*	**Granseola o granceola**
Decapoda	Nephropidae	*Homarus americanus*	**Astice americano**
Decapoda	Nephropidae	*Homarus gammarus*	**Astice**
Decapoda	Nephropidae	*Metanephrops andamanicus*	**Scampo indopacifico**
Decapoda	Nephropidae	*Metanephrops australiensis*	**Scampo indopacifico**
Decapoda	Nephropidae	*Metanephrops challengeri*	**Scampo australiano**
Decapoda	Nephropidae	*Metanephrops rubellus*	**Scampo atlantico**
Decapoda	Nephropidae	*Metanephrops thomsoni*	**Scampo del Pacifico**
Decapoda	Nephropidae	*Nephrops norvegicus*	**Scampo**
Decapoda	Palaemonidae	*Palaemon elegans*	**Gamberetto**
Decapoda	Palaemonidae	*Palaemon serratus*	**Gamberetto**
Decapoda	Palaemonidae	*Palaemon xiphias*	**Gamberetto**
Decapoda	Palaemonidae	*Macrobrachium rosenbergii*	**Gambero blu**
Decapoda	Palinuridae	*Jasus spp.*	**Aragosta australe**
Decapoda	Palinuridae	*Linuparus spp.*	**Aragostina indopacifica**

Decapoda	Palinuridae	*Palinurus elephas*	**Aragosta**
Decapoda	Palinuridae	*Palinurus gilchristi*	**Aragosta sudafricana**
Decapoda	Palinuridae	*Palinurus interruptus*	**Aragosta californiana**
Decapoda	Palinuridae	*Palinurus mauritanicus*	**Aragosta di fondale**
Decapoda	Palinuridae	*Palinurus penicillatus*	**Aragosta indiana**
Decapoda	Palinuridae	*Panulirus spp.*	**Aragosta tropicale**
Decapoda	Palinuridae	*Projasus bahamondei*	**Aragostella cilena**
Decapoda	Palinuridae	*Puerulus spp.*	**Aragostella indopacifica**
Decapoda	Panaeidae	*Penaeus stylirostris*	**Mazzancolla del Pacifico**
Decapoda	Pandalidae	*Heterocarpus reedi*	**Gambero sudamericano**
Decapoda	Pandalidae	*Heterocarpus woodmasoni*	**Gambero indopacifico**
Decapoda	Pandalidae	*Pandalus borealis*	**Gamberetto boreale o gambero boreale**
Decapoda	Pandalidae	*Plesionika spp.*	**Gobetto**
Decapoda	Penaeidae	*Aristaeomorpha foliacea*	**Gambero rosso**
Decapoda	Penaeidae	*Aristeus antennatus*	**Gambero viola**
Decapoda	Penaeidae	*Metapenaeopsis barbata*	**Gambero indopacifico**
Decapoda	Penaeidae	*Metapenaeus intermedius*	**Gamberone o gambero indopacifico**
Decapoda	Penaeidae	*Parapenaeopsis atlantica*	**Gambero atlantico**
Decapoda	Penaeidae	*Parapenaeopsis sculptilis*	**Gambero arcobaleno indopacifico**
Decapoda	Penaeidac	*Parapenaeopsis stylifera*	**Gambero indiano**
Decapoda	Penaeidae	*Parapenaeus longirostris*	**Gambero rosa**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus (Marsupenaeus) japonicus*	**Mazzancolla**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus (Melicertus) canaliculatus*	**Mazzancolla indopacifica**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus aztecus*	**Mazzancolla tropicale**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus brasiliensis*	**Mazzancolla atlantica**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus chinensis*	**Mazzancolla del Pacifico**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus duorarum*	**Mazzancolla tropicale**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus indicus*	**Mazzancolla bianca indopacifica**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus kerathurus*	**Mazzancolla**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus latisulcatus*	**Mazzancolla indopacifica**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus merguiensis*	**Mazzancolla indopacifica**

Decapoda	Penaeidae	*Penaeus monodon*	**Gambero gigante indopacifico**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus notialis*	**Mazzancolla atlantica**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus schmitti*	**Mazzancolla tropicale**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus semisulcatus*	**Mazzancolla indopacifica**
Decapoda	Penaeidae	*Penaeus vannamei*	**Mazzancolla tropicale**
Decapoda	Penaeidae	*Plesiopenaeus edwardsianus*	**Gambero rosso atlantico**
Decapoda	Penaeidae	*Xiphopenaeus kroyeri*	**Gambero tropicale**
Decapoda	Peneidae	*Metapenaeus affinis*	**Gamberone indopacifico o gambero indopacifico**
Decapoda	Peneidae	*Metapenaeus brevicornis*	**Gamberone indopacifico o gambero indopacifico**
Decapoda	Peneidae	*Metapenaeus dobsoni*	**Gamberone indopacifico o gambero indopacifico**
Decapoda	Peneidae	*Metapenaeus ensis*	**Gamberone indopacifico o gambero indopacifico**
Decapoda	Peneidae	*Metapenaeus monoceros*	**Gamberone indopacifico o gambero indopacifico**
Decapoda	Peneidae	*Parapeneopsis hardwickii*	**Gambero indiano**
Decapoda	Portunidae	*Carcinus aestuarii*	**Granchio da moleca**
Decapoda	Portunidae	*Carcinus maenas*	**Granchio ripario**
Decapoda	Portunidae	*Charybdis cruciata*	**Granchio indiano**
Decapoda	Portunidae	*Liocarcinus depurator*	**Granchio di strascico**
Decapoda	Portunidae	*Portunus pelagicus*	**Granchio dentellato**
Decapoda	Portunidae	*Portunus sanguinolentus*	**Granchio maculato**
Decapoda	Portunidae	*Portunus spp.*	**Granchio**
Decapoda	Portunidae	*Portunus validus*	**Granchio atlantico**
Decapoda	Portunidae	*Scylla serrata*	**Granchio indopacifico**
Decapoda	Portunidae	*Thalamita crenata*	**Granchio nuotatore**
Decapoda	Scyllaridae	*Ibacus novemdentatus*	**Magnosa indopacifica**
Decapoda	Scyllaridae	*Scyllarides herklotsii*	**Magnosa africana**
Decapoda	Scyllaridae	*Scyllarides latus*	**Cigala o Magnosa**
Decapoda	Scyllaridae	*Scyllarus arctus*	**Cigala o Magnosella**
Decapoda	Scyllaridae	*Thenus orientalis*	**Magnosa neozelandese**
Decapoda	Solenaceridae	*Hymenopenaeus muelleri*	**Gambero argentino**
Decapoda	Solenoceridae	*Haliposoides triattrus*	**Gambero indopacifico**
Decapoda	Solenoceridae	*Pleoticus muelleri*	**Gambero atlantico**
Decapoda	Solenoceridae	*Pleoticus robustus*	**Gambero atlantico**
Decapoda	Solenoceridae	*Solenocera agassizi*	**Gambero colombiano**
Decapoda	Solenoceridae	*Solenocera crassicornis*	**Gambero indopacifico**
Decapoda	Solenoceridae	*Solenocera melantho*	**Gambero rosso cinese**

Decapoda	Solenoceridae	*Solenocera membranacea*	**Gambero**
Decapoda	Xanthidae	*Eriphia spinifrons*	**Granciporro**
Euphasiaucea	Euphausiidae	*Euphasia superba*	**Krill**
Euphasiaucea	Euphausiidae	*Meganyctiphanes norvegica*	**Krill**
Stomatopoda	Squillidae	*Squilla mantis*	**Pannocchia o canocchia**
Thoracica	Lepadidae	*Mitella pollicipes*	**Balano atlantico**

ECHINODERMI

Ordine	Famiglia	Specie	Denominazione
Echinodermata	Echinoida	*Loxechinus albus*	**Riccio di mare del Pacifico**
Echinodermata	Echinoida	*Paracentrotus lividus*	**Riccio di mare**
Echinodermata	Echinoida	*Echinus esculentus*	**Riccio di mare atlantico**

TUNICATI

Ordine	Famiglia	Specie	Denominazione
Stolidobranchia	Pjuridae	*Microcosmus sulcatus*	**Limone di mare o uovo di mare**

PRODOTTI CONSERVATI

Ordine	Famiglia	Specie	Denominazione
Gadiformes	Gadidae	*Gadus macrocephalus*	**Baccalà (se salato e stagionato)**
Gadiformes	Gadidae	*Gadus morhua*	**Stoccafisso (se essiccato)**

08A01226

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 gennaio 2008.

Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIB) delle aree protette statali presenti nel territorio della regione Molise, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali del 2002 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i parchi nazionali;

Vista la nota del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise del 12 aprile 2006 n. 2858/2006 relativa alla trasmissione del Piano AIB con relativa deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4/2006 dell'8 marzo 2006;

Visto il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato del 5 giugno 2006 prot. n. 2273, Posizione I;

Vista la richiesta di intesa della Direzione protezione natura prot. DPN/XD/2006/1 8988 del 21 luglio 2006 inoltrata alla Regione Molise per il Piano AIB del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

Visto lo Schema di Piano antincendi boschivi (di seguito Piano AIB) per le Riserve naturali statali - giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali, trasmesso a tutte le Riserve Naturali Statali e per conoscenza a tutti i Parchi Nazionali con nota prot. DPN/XD/2006/16004 del 16 giugno 2006;

Vista la nota prot. n. 389 pos. 1/71 del 21 febbraio 2007 del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale - Ufficio per la Biodiversità di inoltro del piano AIB delle Riserve Naturali Statali «Pesche, Monte di Mezzo e Collemeluccio» presenti nel territorio della Regione Molise, comprendente il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato;

Vista la nota prot. DPN - 2007 - 0009881 del 6 aprile 2007 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra i suddetti piani AIB e chiede alla Regione Molise l'intesa per l'inserimento di detti piani AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/200..;

Vista la nota prot. n. 24646 del 28 settembre 2007 della regione Molise - Direzione generale II - Politiche agricole, forestali e politiche della Montagna, Pesca produttiva, con la quale si comunica l'intesa richiesta dalla norma con l'approvazione del Piano regionale antincendi boschivi comprendente il capitolo sulle aree naturali protette statali e quindi i piani di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piani AIB), trasmessi alla Regione, del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e quelli delle seguenti tre Riserve naturali statali: «Pesche, Monte di Mezzo e Collemeluccio».

Decreta:

Articolo unico

Sono adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, i Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011, predisposti dalle seguenti Riserve Naturali Statali presenti nel territorio della Regione Molise: «Pesche, Monte di Mezzo e Collemeluccio».

Roma, 3 gennaio 2008

Il Ministro: PECORARO SCANIO

08A01212

DECRETO 3 gennaio 2008.

Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIB) delle aree protette statali presenti nel territorio della regione Campania, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000. n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali del 2002 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i parchi nazionali.

Visto lo Schema di Piano AIB (antincendi boschivi o di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi) per le Riserve naturali statali - giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali, trasmesso a tutte le Riserve Naturali Statali e per conoscenza a tutti i Parchi Nazionali con nota prot. DPN/XD/2006/16004 del 16 giugno 2006;

Vista la nota prot. n. 347 del 12 gennaio 2007 del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano di inoltro del piano AIB pluriennale 2007 - 2011 approvato dallo stesso Ente parco;

Visto il Piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007- 2011 predisposto ed approvato dal Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

Vista la nota prot. 685 pos. VA del 19 febbraio 2007 del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio I - Divisione 3ª contenente il parere favorevole per il suddetto piano AIB;

Vista la nota prot. DPN - 2007 -5740 del 2 marzo 2007 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB relativo al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e chiede alla Regione Campania l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Visti i Piani di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito anche piani AIB) predisposti dalle Riserve Naturali Statali: RNS Valle delle Ferriere e RNS Castelvoltumo, presenti nel territorio della Regione Campania

Vista la nota prot. n. 389 pos. 1/71 del 21 febbraio 2007 del Corpo Forestale dello Stato — Ispettorato Generale - Ufficio per la Biodiversità di inoltro dei suddetti piani AIB e comprendente il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato;

Vista la nota prot. DPN - 2007 - 9880 del 6 aprile 2007 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra i piani AIB relativi alle Riserve naturali statali e hiede alla Regione Campania l'intesa per l'inserimento di detti piani AIB delle Riserve naturali statali in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota Prot. n. 2007/0688655 del 1º agosto 2007 della Giunta Regionale della Campania - Area Generale di coordinamento - Sviluppo attività settore Primario - Settore foreste, caccia e pesca, con la quale si comunica l'intesa richiesta dalla norma con l'approvazione del Piano regionale antincendi boschivi comprendente nell'allegato B, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e in allegato C il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle seguenti Riserve Naturali Statali: RNS Valle delle Ferriere e RNS Castelvolturno.

Decreta:

Articolo Unico

Sono adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, i Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011, predisposti dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e dalle seguenti Riserve naturali statali presenti nel territorio della Regione Campania: Valle delle Ferriere e Castelvolturno.

Roma, 3 gennaio 2008

Il Ministro: PECORARO SCANIO

08A01213

DECRETO 3 gennaio 2008.

Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIB) del Parco nazionale della Val Grande presenti nel territorio della regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di Piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali del 2002 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i parchi nazionali.

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/DPN/485 del 12 aprile 2005 con il quale è stato adottato il Piano AIB 2003 - 2007 del Parco Nazionale della Val Grande;

Vista la nota prot. 1812 del 6 luglio 2007 con la quale il Parco Nazionale della Val Grande invia il Piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito anche piani AIB) con allegata delibera del Consiglio direttivo n. 09 del 3 luglio 2007, con la quale viene estesa la validità del Piano AIB 2003 - 2007 al periodo 2007 - 2011;

Vista la nota del 25 novembre 2003 prot. 2315 con la quale il Corpo Forestale dello Stato esprime parere positivo sui contenuti del Piano AIB 2003 — 2007;

Vista la nota prot. DPN - 2007 - 0021018 del 30 luglio 2007 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inoltra i suddetti piani AIB e chiede alla Regione Piemonte l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 353/2000;

Vista la nota prot. n. 24545-14.6 del 11 settembre 2007 della regione Piemonte - Direzione economia Montana e Foreste - Settore antincendi boschivi e rapporti con il Corpo Forestale dello Stato - e la relativa Determinazione dirigenziale n. 601 del 6 settembre 2007 allegata, in risposta all'intesa richiesta dal Ministero, con la quale si comunica l'avvenuta integrazione del Piano regionale antincendi boschivi nell'apposita Sezione riguardante le aree naturali protette statali e quindi l'inserimento del suddetto piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del Parco Nazionale della Val Grande (VB);

Decreta:

Articolo unico

È adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2010, predisposto dal Parco Nazionale della Val Grande presente nel territorio della Regione Piemonte.

Roma, 3 gennaio 2008

Il Ministro: PECORARO SCANIO

08A01214

DECRETO 3 gennaio 2008.

Adozione dei Piani antincendio boschivi (piani AIB) delle riserve naturali statali presenti nel territorio della regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di piano antincendi boschivi (di seguito piano AIB) per le riserve naturali statali - giugno 2006 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB in dette aree naturali protette statali, trasmesso a tutte le

Riserve naturali statali e per conoscenza a tutti i Parchi nazionali con nota prot. DPN/XD/2006/16004 del 16 giugno 2006;

Vista la nota arrivata il 20 febbraio 2007 prot. DPN 2007 - 0004496 con la quale l'Università di Pavia, Dipartimento di ecologia del territorio invia il Piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito anche piani AIB) predisposti per la Riserva naturale Statale Bosco Siro Negri, presente nel territorio della regione Lombardia;

Vista la nota prot. n. 389 pos. 1/71 del 21 febbraio 2007 del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato generale - Ufficio per la biodiversità di inoltro del piano AIB della riserva naturale statale «Bosco della Fontana» presente nel territorio della Regione Lombardia, comprendente il parere favorevole del Corpo Forestale dello Stato;

Vista la nota prot. 1306 del 12 giugno 2007 del Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio I - Divisione 3ª contenente il parere favorevole per il piano AIB della Riserva naturale statale Bosco Siro Negri;

Vista la nota prot. DPN - 2007 - 0017561 del 22 giugno 2007 con la quale la Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra i suddetti piani AIB e chiede alla Regione Lombardia l'intesa per l'inserimento di detti piani AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. n. Y1.2007.0007390 del 12 settembre 2007 della Regione Lombardia - Giunta Regionale - Direzione generale protezione civile, prevenzione e polizia locale, con la quale si comunica l'intesa richiesta dalla norma con l'approvazione del piano regionale antincendi boschivi comprendente il capitolo sulle aree naturali protette statali e quindi il suddetto piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, trasmesso alla regione, della Riserva Naturale Statale «Bosco Siro Negri»;

Vista la nota prot. n. Y1.2007.0007384 del 12 settembre 2007 della Regione Lombardia - Giunta regionale - Direzione generale protezione civile, prevenzione e polizia locale, con la quale si comunica l'intesa richiesta dalla norma con l'approvazione del Piano regionale antincendi boschivi comprendente il capitolo sulle aree naturali protette statali e quindi il suddetto piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, trasmesso alla Regione, della Riserva Naturale Statale «Bosco della Fontana»;

Decreta:

Articolo Unico

Sono adottati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, i Piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2007-2011, predisposti dalle seguenti Riserve naturali Statali presenti nel territorio della Regione Lombardia: Bosco Siro Negri e Bosco della Fontana.

Roma, 3 gennaio 2008

Il Ministro: PECORARO SCANIO

08A01215

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 febbraio 2008.

Approvazione dei piani terapeutici AIFA (template) relativi alle ex Note AIFA 12, 32, 32-*bis*.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini, in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge

8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008);

Visto il provvedimento 18 luglio 2000 del Ministero della sanità- Commissione Unica del Farmaco relativo all'inserimento della specialità medicinale «Lamivudina», per la profilassi della recidiva di epatite HBV correlata dopo trapianto di fegato, nei pazienti HBV-DNA positivi prima del trapianto, in associazione alle Ig G specifiche, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 1, comma 4 della legge 23 dicembre 1996, n. 648: «Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996», con particolare riferimento ai medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 Serie generale;

Considerato che in virtù del parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 10 luglio 2007, le ex Note AIFA 12, 32, 32 *bis* sono sostituite da template specialistici e che, pertanto, sono escluse dalla rimborsabilità a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale le specialità medicinali «Epoetina alfa» e «Epoetina beta», entrambe con le indicazioni:1) Trattamento dell'anemia (Hgb 10 g/dL o riduzione dell'emoglobina 2 g/dL durante un qualsiasi periodo di 4 settimane di trattamento) nei pazienti che ricevono ribavirina in combinazione con interferone standard o peghilato per il trattamento dell'infezione cronica da HCV e che presentano risposta virologica alla terapia . 2) In pazienti HIV pluritrattati con anemia (Hgb 8,5 g/dL) nei quali l'uso di farmaci anemizzanti è l'unica alternativa terapeutica;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nelle sedute dell'11 e 12 settembre 2007, relativo all'inserimento, negli elenchi di cui all'art. 1, comma 4 della legge 23 dicembre 1996, n. 648: «Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996», con particolare riferimento ai medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, delle specialità «Epoetina alfa» e «Epoetina beta», entrambe con le indicazioni:1) Trattamento dell'anemia (Hgb 10 g/dL o riduzione dell'emoglobina 2 g/dL durante un qualsiasi periodo di 4 settimane di trattamento) nei pazienti che ricevono ribavirina in combinazione con interferone standard o peghilato per il trattamento dell'infezione cronica da HCV e che presentano risposta virologica alla terapia . 2) In pazienti HIV pluritrattati con anemia (Hgb 8,5 g/dL) nei quali l'uso di farmaci anemizzanti è l'unica alternativa terapeutica;

Vista la Determinazione 16 ottobre 2007: «Aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648»

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente Determinazione, sostituisce il testo delle Note 12, 32, 32 *bis*, di cui all'allegato 1 della Determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 Serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2008

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE SSN DI ERITROPOIETINE (ex Nota 12)

Centro prescrittore ____________________

Medico prescrittore (nome e cognome) ____________________

Tel. ____________ e-mail ____________

Paziente (nome e cognome)____________________

Data di nascita ____________ sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale ____________________

Residente a ____________________ Tel. ____________

Regione ____________________

AUSL di residenza ____________________Prov.____________

Medico di Medicina Generale ____________________

La prescrizione di eritropoietine è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche:

- **Trattamento dell'anemia (Hb <11 g/dL) associata ad IRC in pazienti adulti e in soggetti pediatrici* sia in trattamento dialitico che in trattamento conservativo**
- **Trattamento dell'anemia (Hb <10 g/dL) in pazienti adulti oncologici che ricevono chemioterapia antiblastica; in caso di Hb <8 mg/dL è indicato il ricorso all'emotrasfusione**

Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina beta e darbepoetina alfa

(*per Darbepoetina sono disponibili dati in età pediatrica solo per pazienti con età >11 anni.)

- **Trattamento per incrementare la quantità di sangue autologo nell'ambito di programmi di predonazione con le limitazioni previste in scheda tecnica.**

Principi attivi: eritropoietina alfa, eritropoietina beta

Farmaco prescritto:

☐ eritropoietina alfa ☐ eritropoietina beta ☐ darbepoetina alfa

Dosaggio: ________________

Durata prevista del trattamento: __________________

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura

Data ___/____/____ Timbro e firma del clinico prescrittore

Bibliografia

1. Furuland H, Linde T, et al. A randomized controlled trial of haemoglobin normalization with epoetin alfa in pre-dialysis and dialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2003;18:353-61
2. Vanrenterghem Y, Bárány P, et al Randomized trial of darbepoetin alfa for treatment of renal anemia at a reduced dose frequency compared with rHuEPO in dialysis patients. Kidney Int. 2002;62:2167-75.
3. Bohlius J; Wilson J; Seidenfeld et al. Recombinant human erythropoietins and cancer patients: updated meta-analysis of 57 studies including 9353 patients. J Natl Cancer Inst. 2006 May 17; 98:708-14.
4. Bohlius J; Wilson J; Seidenfeld et al. Erythropoietin or darbepoetin for patients with cancer. Cochrane Database Syst Rev. 2006 Jul 19; 3.
5. Gombotz H, Gries M, et al. Preoperative treatment with recombinant human erythropoietin or predeposit of autologous blood in women undergoing primary hip replacement. Acta Anaesthesiol Scand. 2000 Jul; 44:737-42.

PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE SSN DI INTERFERONI (Ex Nota 32)

Centro prescrittore ______________________________

Medico prescrittore (nome e cognome) ______________________________

Tel. ____________________ e-mail ______________________________

Paziente (nome e cognome)______________________________

Data di nascita _____________ sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale ______________________________

Residente a ______________________________ Tel. ______________

Regione ______________________________

AUSL di residenza ______________________________Prov.____________

Medico di medicina Generale______________________________

La prescrizione di interferoni è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche:

Epatite cronica B:

☐ **Epatite cronica B HBV-DNA-positiva, con ipertransaminemia**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa-2a peghilato; Interferone alfa naturale leucocitario*

☐ **Epatite cronica B-delta (monoterapia)**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante;Interferone alfa naturale leucocitario *

*nota: Interferone alfa naturale leucocitario è previsto solo in caso di intolleranza agli interferoni ricombinanti (presenza di documentata intolleranza soggettiva o neutropenia o piastrinopenia con conta dei neutrofili persistentemente inferiori a 750/mmc e/o piastrine persistentemente inferiori a 50.000/mmc, che compaiano in corso di terapia con altri interferoni, e che ne impediscano la prosecuzione in presenza di risposta terapeutica)

Epatite C:

- **in combinazione con ribavirina o in monoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina, trattamento dell' epatite cronica C in pazienti adulti con ipertransaminasemia e positività per HCV-RNA , inclusi pazienti con malattia epatica avanzata (cirrosi epatica compensata –Child A) e/o con coinfezione da HIV, mai trattati in precedenza con interferoni o in recidiva dopo precedente trattamento con interferoni**

  Principi attivi: Interferone alfa-2a peghilato; Interferone alfa-2b peghilato; Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante

Nota: vi sono evidenze in letteratura di maggiore efficacia degli Interferoni peghilati rispetto agli interferoni ricombinanti

- **in combinazione con ribavirina (o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina, trattamento dell'epatite cronica C, senza ipertransaminasemia, in soggetti senza scompenso epatico, positivi per HCVRNA sierico, mai trattati in precedenza con interferoni o in recidiva dopo precedente trattamento con interferoni**

  Principio attivo: Interferone alfa-2a peghilato

- **in combinazione con ribavirina o in monoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina, trattamento dell'epatite cronica C in pazienti adulti con ipertransaminasemia e positività per HCV-RNA: da riservare a pazienti con problemi di intolleranza agli interferoni** (presenza di documentata intolleranza soggettiva o neutropenia o piastrinopenia con conta dei neutrofili persistentemente inferiori a 750/mmc e/o piastrine persistentemente inferiori a 50.000/mmc, che compaiano in corso di terapia con altri interferoni, e che ne impediscano la prosecuzione in presenza di risposta terapeutica). **Non utilizzare nei pazienti non responders a precedenti cicli di trattamento con interferoni**

  Principi attivi: Interferone alfa naturale leucocitario;

- **in monoterapia nel trattamento dell'epatite acuta da HCV**

  Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante;

Altre patologie:

- **leucemia a cellule capellute**

  Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario*

- **leucemia mieloide cronica**

  Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale alfa leucocitario*

☐ **sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS o ad altre condizioni cliniche di immunodepressione**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario*

☐ **linfoma non Hodgkin follicolare**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario*

☐ **melanoma maligno**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale a leucocitario*;

☐ **carcinoma renale avanzato**

Principio attivo:Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario*

☐ **linfoma cutaneo a cellule T**

Principio attivo:Interferone alfa-2a ricombinante;

☐ **mieloma multiplo**

Principio attivo: Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario*

☐ **tumore carcinoide**

Principio attivo: Interferone alfa-2b ricombinante;

☐ **micosi fungoide**

Principio attivo: Interferone alfa naturale leucocitario.

*nota : da impiegare in caso di intolleranza agli interferoni ricombinanti (in presenza di documentata intolleranza soggettiva o neutropenia o piastrinopenia con conta dei neutrofili persistentemente inferiori a 750/mmc e/o piastrine persistentemente inferiori a 50.000/mmc, che compaiano in corso di terapia con altri interferoni, e che ne impediscano la prosecuzione in presenza di risposta terapeutica

Farmaco prescritto :

☐ Interferone alfa 2a ricombinante ☐ Interferone alfa 2b ricombinante

☐ Interferone alfa 2a peghilato ☐ Interferone alfa 2b peghilato

☐ Interferone alfa naturale leucocitario

Dose/die : ________________ Durata prevista del trattamento: __________________

☐ Prima prescrizione ☑ Prosecuzione della cura

Data ___________

Timbro e firma del clinico prescrittore

Bibliografia

1. Stroffolini T, Sagnelli E, Mele A, Craxi A, Almasio P; Italian Hospitals Collaborating Group. The aetiology of chronic hepatitis in Italy: results from a multicentre national study.Dig Liver Dis. 2004;36:829-33
2. National Institutes of health consensus development conference statement: Management of hepatitis C: 2002 – June 10-12 2002. Hepatology 2002; 36: S3-S20
3. Yoshida H, Arakawa Y, Sata M, Nishiguchi S, Yano M, Fujiyama S, Yamada G, Yokosuka O, Shiratori Y, Omata M. Interferon therapy prolonged life expectancy among chronic hepatitis C patients Gastroenterology 2002;123:483–491.
4. Kasahara A, Tanaka H, Okanoue T, et al. Interferon treatment improves survival in chronic hepatitis C patients showing biochemical as well as virological responses by preventing liver-related death. J Viral Hepat 2004;11:148-156
5. Lok ASF and Mc Mahon BJ. Chronic hepatitis B Update of recommendations. Hepatology 2004; 39:1-5.
6. Keeffe EB, Dieterich DT, Han SH, et al. A treatment algorithm for the management of chronic hepatitis B virus infection in the United States: an update. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006; 4: 936-62
7. Dienstag JL, McHutchison JG. American Gastroenterological Association medical position statement on the management of hepatitis C. Gastroenterology. 2006;130: 225-30.
8. Alberti A. Towards more individualised management of hepatitis C virus patients with initially or persistently normal alanineaminotransferase levels.J Hepatol. 2005;42:266-74.
9. Shiffman ML. Retreatment of patients with chronic hepatitis C. Hepatology 2002;36:S128-S134.
10. Shiffman ML, Di Bisceglie AM, Lindsay KL, Morishima C, Wright EC, Everson GT, Lok AS, Morgan TR, Bonkovsky HL, Lee WL, Dienstag JL, Ghany MG, Goodman ZD, Everhart JE, The HALT-C Trial Group. Peginterferon alfa-2a and ribavirin in patients with chronic hepatitis C who have failed prior treatment. Gastroenterology 2004;126:1015-23.

PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER PRESCRIZIONE SSN DI LAMIVUDINA (ex Nota 32 bis)

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (nome e cognome) ______________________________

Tel. ____________________ e-mail ______________________________

Paziente (nome e cognome)____

Data di nascita ______________ sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale ____

Residente a ______________________________________ Tel. ______________

Regione ____

AUSL di residenza ____________________________________Prov.___________

Medico di medicina Generale____

La prescrizione di lamivudina è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche:

☐ **Epatite cronica B HBV-DNA-positiva, con malattia avanzata** (con riscontro istologico di ponti porto-centrali e/o diagnosi clinica di cirrosi) **in** cui l'interferone sia controindicato, o non tollerato o inefficace, come terapia soppressiva senza limiti temporali né di associazione

☐ **Epatite cronica B HBVDNA positiva senza malattia avanzata,** come terapia di durata definita e senza limiti di associazione

☐ **Portatori cronici di HBsAg** per il trattamento e per la prevenzione delle riesacerbazioni dell'epatite B conseguenti a terapie con chemioterapici antitumorali o farmaci immunosoppressivi o a trapianto di midollo o di organo solido, senza limiti temporali né di associazione

☐ **Soggetti HBsAg negativi** portatori di anticorpi anti HBV per la prevenzione delle riesacerbazioni dell'epatite B conseguenti a terapie con chemioterapici antitumorali o farmaci immunosoppressivi in grado di causare importante immunodepressione, senza limiti temporali

Farmaco prescritto :

□ Lamivudina cp 100 mg □ Lamivudina sospensione 5 mg/mL

Dose/die : ________________ Durata prevista del trattamento: __________________

☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura

Data ___________

Timbro e firma del clinico prescrittore

Bibliografia

1. Kef EB, Dieterich DT, Han SH, Jacobson IM, Martin P, Schiff ER, Tobias H, Wright TL.A treatment algorithm for the management of chronic hepatitis B virus infection in the United States: an update. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006; 4: 936-62
2. Leung NWY, Lai CL, Chang TT, et al. Extended lamivudine treatment in patients with chronic hepatitis B enhances hepatitis B e antigen seroconversion rates: results after 3 years of therapy. Hepatology 2001;33:1527–1532.
3. Schalm SW, Heathcote J, Cianciara J, et al. Lamivudine and alpha interferon combination treatment of patients with chronic hepatitis B virus infection: a randomised trial. Gut 2000;46: 562–568.
4. Bonino F, Lau G, Marcellin P, Hadziyannis S, Papanikolau G, Jin R, Yao GB, Piratvisuth T, Germanidis G, Yurdaydin C, Diago M, Gurel S, Lai MY, Mc Cloud P, Brunetto MR . The first detailed analysis of predictors of response in HBeAg-negativechronic hepatitis B : data from multicentre randomized, partially double blind study of peginterferon-alfa-2°(40KD) (Pegasys) alone or in combination with lamivudine vs. lamivudine alone Hepatology 2004; 40: 4; 659A
5. Liaw YF, Sung JJY, Chow WC, et al. Lamivudine for patients with chronic hepatitis B and advanced liver disease. N Engl J Med 2004;351:1521–1531.

08A01338

DETERMINAZIONE 11 febbraio 2008.

Modifica alla determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini, in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Salute;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto del Ministero della Sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note CUF), e successive modifiche;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 Serie generale;

Ritenuto di dover aggiornare le Note AIFA 1 e 66 relativamente alle «Evidenze disponibili« in letteratura;

Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella seduta del 15 gennaio 2008, in merito all'aggiornamento delle Note AIFA 1 e 66

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo delle Note 1 e 66, di cui all'allegato 1 della determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie Generale - ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2008

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

NOTA 1

Gastroprotettori: - misoprostolo - esomeprazolo - lansoprazolo - omeprazolo - pantoprazolo - rabeprazolo - misoprostolo + diclofenac *	*La prescrizione a carico del SSN è limitata:* alla prevenzione delle complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore: ▪ in trattamento cronico con farmaci antiifiammatori non steroidei ▪ in terapia antiaggregante con ASA a basse dosi purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio: ▪ storia di pregresse emorragie digestive o di ulcera peptica non guarita con terapia eradicante ▪ concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici ▪ età avanzata

* La prescrizione dell'associazione misoprostolo + diclofenac è rimborsata alle condizioni previste dalla nota 66

Background

È noto come il trattamento cronico con i FANS possa determinare un aumentato rischio di ulcera peptica e delle sue complicanze gravi (emorragia, perforazione, ostruzione). Il rischio di ospedalizzazione per una complicanza grave è stimato fra l'1 e il 2% per anno, ed aumenta fino a 4-5 volte nelle categorie a rischio specificate nella nota limitativa.
Sulla base di studi clinici randomizzati e osservazionali anche l'uso di anticoagulanti e l'età avanzata (65-75 anni) sono risultate essere condizioni predisponenti al rischio di complicanze gravi del tratto gastrointestinale superiore. Pertanto tali condizioni devono essere considerate fattori suggestivi di popolazioni a maggior rischio ma non raccomandazioni tassative per trattare, ad esempio, tutti gli anziani o tutti coloro che assumono anticoagulanti.
Data la rilevanza clinica della tossicità gastroduodenale indotta dai FANS, numerosi sono stati inoltre gli studi che hanno valutato l'efficacia di una "gastroprotezione" utilizzando accanto agli inibitori di pompa anche gli analoghi delle prostaglandine (misoprostolo) e gli anti secretivi (H2 antagonisti).

Evidenze disponibili

Misoprostolo

Risulta ancor oggi l'unico farmaco per il quale esistono dati convincenti che ne dimostrano l'efficacia nel ridurre l'incidenza delle complicanze gravi (emorragie, perforazioni e ostruzione pilorica) della gastropatia da FANS. Lo studio (MUCOSA) di grandi dimensioni (8.853 pazienti) ha infatti documentato una riduzione del 40% di dette complicanze rispetto al placebo. Una metanalisi di 24 studi che ha valutato l'efficacia del misoprostolo non in base alla riduzione delle complicanze ma solo in base alla riduzione dell'incidenza di ulcere gastriche o duodenali diagnosticate endoscopicamente ha confermato detta efficacia: (NNT = 8) per prevenire un'ulcera gastrica e (NNT = 30) per prevenire un'ulcera duodenale.
Il misoprostolo somministrato alla dose di 800 μg ha però una tollerabilità scarsa (dispepsia, dolore addominale, diarrea) e nello studio MUCOSA i pazienti che sospendevano il trattamento per disturbi gastrointestinali erano più numerosi fra quelli trattati con misoprostolo più FANS (27,4%) che fra quelli trattati con FANS più placebo (20,1% $p<0{,}001$).

Inibitori della pompa protonica

Numerosi studi hanno dimostrato che, nei soggetti trattati con FANS, dosi standard di inibitori della pompa protonica riducono significativamente l'incidenza di ulcere gastriche e duodenali diagnosticate all'endoscopia rispetto al placebo.

Due di essi meritano particolare attenzione. Nel primo, l'omeprazolo è stato confrontato con ranitidina e, nel secondo, con misoprostolo in due *trial* con uguale disegno sperimentale. In tutti e due gli studi (ASTRONAUT e OMNIUM) venivano valutati soggetti che, a seguito della terapia con FANS, presentavano una ulcera peptica o almeno 10 erosioni gastriche o duodenali. Ciascuno dei due *trial* esaminava due fasi: a) la guarigione delle lesioni da FANS già presenti; e b) la prevenzione della ricomparsa delle lesioni durante ritrattamento con i FANS. In entrambe le fasi la terapia con omeprazolo si è dimostrata più efficace del farmaco di confronto (rispettivamente, ranitidina e misoprostolo) sia nel guarire le ulcere sia nel prevenire le recidive.
Detti risultati vanno però valutati con prudenza in quanto entrambi gli studi presentano limiti metodologici rilevanti quali: 1) la dimostrazione di maggiore efficacia è basata su parametri surrogati, infatti gli studi hanno utilizzato come "end-point" terapeutico la riduzione del numero di ulcere endoscopiche e dei sintomi dispeptici e non delle complicanze gravi che sono il parametro clinico più rilevante cui mira la profilassi farmacologica: non è cioè la stessa cosa prevenire un'ulcera visibile alla endoscopia routinaria in uno studio clinico e prevenire una complicanza grave (emorragia, perforazione, ostruzione); 2) le dosi utilizzate con i farmaci di riferimento (400 µg/d per il misoprostolo e 300 mg/d per la ranitidina) sono probabilmente inadeguate; infine, 3) è mancata soprattutto una attenta considerazione alla presenza o meno nei pazienti trattati di una infezione da H. pylori. Lo stato di portatore o meno di una tale infezione può, infatti, avere grande rilevanza. Una recente metanalisi condotta su 16 studi dimostra, infatti, in modo convincente come sia l'infezione da H. pylori sia l'impiego di FANS tradizionali possano aumentare il rischio di causare un'ulcera peptica o un sanguinamento gastrico in modo indipendente, avendo un effetto sinergico nell'aggravare il rischio di ulcera peptica e sanguinamento quando entrambi i fattori di rischio sono presenti nello stesso paziente. La superiore efficacia dell'inibitore di pompa rispetto a misoprostolo e a dosi usuali di H2 bloccanti nel prevenire le ulcere da FANS potrebbe cioè essere in parte solo apparente e dovuta a una diversa distribuzione dei pazienti con infezione nella popolazione studiata.

Particolari avvertenze

L'importanza dell'infezione da H. pylori nella strategia di prevenzione del sanguinamento gastrico causato dai FANS tradizionali e dall'ASA a basso dosaggio è dimostrato da uno studio recente che ha rilevato come nei pazienti con infezione da H. pylori e una storia di sanguinamento gastrico, l'eradicazione dell'infezione da Helicobacter pylori risulti equivalente all'omeprazolo nel prevenire una recidiva del sanguinamento gastrico nei pazienti che assumono ASA a basse dosi (probabilità di recidiva del sanguinamento a sei mesi 1,9% con eradicazione e 0,9% con omeprazolo). Mentre nei pazienti che assumono naprossene al posto dell'ASA a basse dosi l'inibitore di pompa risulta più efficace della semplice eradicazione (probabilità di recidiva del sanguinamento a 6 mesi 18,8% con l'eradicazione e 4,4% con omeprazolo).
Nei pazienti con storia di sanguinamento gastrico e che devono continuare una profilassi secondaria con ASA a basse dosi l'eradicazione dell'infezione probabilmente si pone perciò come strategia profilattica più conveniente della somministrazione di un inibitore di pompa. Non è chiaro se l'eradicazione vada comunque eseguita in tutti i pazienti infetti che fanno uso cronico di FANS tradizionali.
Una metanalisi recente ha dimostrato che il rischio emorragico da ASA impiegato come antiaggregante è assai basso (una emorragia ogni 117 pazienti trattati con 50-162 mg/die di ASA per una durata media di 28 mesi). Pertanto, una gastroprotezione farmacologica generalizzata non è giustificata. I *trial* considerati nella metanalisi escludevano però i pazienti ad alto rischio emorragico. In mancanza di dati relativi a questi pazienti, se si estrapola ad essi l'aumento di emorragie o ulcere da FANS nei soggetti a rischio (4-5 volte quello di base), la gastroprotezione nei soggetti a rischio emorragico trattati "long-term" con ASA potrebbe essere giustificata specie in presenza dei fattori di rischio più rilevanti (emorragia pregressa e pazienti in trattamento con anticoagulanti e cortisonici). Nei pazienti con infezione da H. pylori risulta indicata l'eradicazione. Non è invece appropriato l'uso di preparazioni "gastroprotette" o tamponate di ASA, che hanno un rischio emorragico non differente da quello dell'ASA standard.
Gli H2-inibitori non sono stati inclusi tra i farmaci indicati per la prevenzione e il trattamento del danno gastrointestinale da FANS perché in dosi standard non riducono significativamente l'incidenza delle ulcere gastriche, che sono le più frequenti fra quelle da FANS anche se hanno efficacia pressochè uguale a quella del misoprostolo sulle ulcere duodenali. Una revisione non sistematica del danno gastrointestinale da FANS non raccomanda gli H2 – inibitori per la prevenzione dei danni gastrointestinali da FANS; li ammette per la terapia delle ulcere previa sospensione dei FANS, ma non se si seguitano i FANS. I dati clinici citati non possono essere applicati ai COXIB.
Va segnalato come in uno studio in pazienti con storia di sanguinamento gastrico recente, il trattamento per sei mesi con omeprazolo più diclofenac si sia dimostrato egualmente efficace rispetto al celecoxib nel prevenire la ricorrenza del sanguinamento gastrico.
Al momento vi sono dati preliminari derivati da un solo RCT di modeste dimensioni che documenta l'efficacia di un inibitore di pompa nel ridurre il danno gastrico da COXIB.

Bibliografia

1. Chan FKL, et al. Celecoxib versus diclofenac and omeprazole in reducing the risk of recurrent ulcer bleeding in patients with arthritis. *N Engl J Med* 2002; **347**: 2104-2110.
2. Chan FKL, et al. Preventing recurrent upper gastrointestinal bleending in patients with Helicobacter pylori infection who are taking low-dose aspirin or naproxen. *N Engl J Med* 2001; **344**: 967-973.
3. Cullen D, et al. Primary gastroduodenal prophylaxis with Omeprazolo for Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug users. *Aliment Pharmacol Ther* 1998; **12**: 135-140.
4. Daneshmend TK, et al. Abolition by Omeprazole of Aspirin-induced gastric mucosal injury in man. *Gut* 1990; **31**: 514-7.
5. Derry S, et al. Risk of gastrointestinal hemorrhage with long term use of aspirin: meta-analysis. *BMJ* 2000; **321**: 1183-7.
6. Ekstrom P, et al. Prevention of peptic ulcer and dyspeptic symptoms with Omeprazolo in patients receiving Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug continuous therapy. A nordic multicentre study. *Scand J Gastroenterol* 1996; **31**: 753-8.
7. Feldman M. Peptic ulcer disease. In: Dale DC, Federman DD eds. Scientific American Medicine, Section 4, Gastroenterology II, 2000: 2-3.
8. Graham DY, et al. Ulcer prevention in long-term users of Nonsteroidal Antinflammatory Drugs. *Arch Intern Med* 2002; **162**: 169 – 175.
9. Graham DY. Critical effect of Helicobacter pylori infection on the effectiveness of omeprazole for prevention of gastric or duodenal ulcers among chronic NSAID users. *Helicobacter* 2002; 7: 1-8.
10. Graham DY. $NSAID_S$, Helicobacter pylori and Pandora Box. *N Engl. J. Med.* 2002; **347**: 2162-2164.
11. Hawkey CJ, et al. Omeprazole compared with Misoprostol for ulcers associated either Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. *N Engl J Med* 1998; **338**: 727-34.
12. Jia-Qing, et al. Role of Helicobacter pylori infection and non-steroidal anti-inflammatory drugs in peptic ulcer disease : a meta-analysis. *Lancet* 2002; **359**:14-22.
13. Kelly YP, et al. Risk of aspirin – associated major upper gastrointestinal bleending with enteric-coated or buffered products. *Lancet* 1996; **384**: 1413-6.
14. Koch M, et al. Prevention of Nonsteroidal Anti-inflammatory drugs-induced gastrointestinal mucosal injury. A meta-analysis of randomised controlled clinical *trial. Arch Intern Med* 1996; **156**: 2321-32.
15. Lanza FL. A guideline for the treatment and prevention of NSAID-induced ulcers. *Am J Gastroenterol* 1998; **93**: 2037-46.
16. Silverstein, et al. Misorpostol reduces serious gastrointestinal complications in patients with rheumatoid arthritis receiving Nonsteroidal Anti-inflammatory gruds. A. randomised, double-blind, placebo-controlled *trial. Ann Intern Med* 1995; **123**: 241-9.
17. Wolfe MM, et al. Gastrointestinal toxicity of Non-steroidal Anti-inflammatoru Drugs. *N Engl J Med* 1999; **340**: 1888-99.
18. Yeomans ND, et al. A comparison of Omeprazole with Ranitidine for ulcers associated with Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs. *N Engl J Med* 1998; **338**:719-26.
19. Chan FKL et al. Combination of a cyclo-oxygenase-2 inhibitor and a proton-pump inhibitor for prevention of recurrent ulcer bleeding in patients at very high risk: a double-blind, randomised trial.Lancet. 2007; 369: 1621-6.

NOTA 66

FANS non selettivi* COXIB**	*La prescrizione dei farmaci antiinfiammatori non steroidei a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni patologiche:* - artropatie su base connettivitica - osteoartrosi in fase algica o infiammatoria - dolore neoplastico - attacco acuto di gotta

* aceclofenac; acetametacina; acido mefenamico; acido tiaprofenico; amtolmetina; cinnoxicam; dexibuprofene; diclofenac; diclofenac + misoprostolo; fentiazac; flurbiprofene; furprofene; ibuprofene; indometacina; ketoprofene; lornoxicam; meloxicam; nabumetone; naprossene; nimesulide; oxaprozina; piroxicam; proglumetacina; sulindac; tenoxicam.
** celecoxib; etoricoxib; parecoxib

Background

Nel recente passato la letteratura scientifica si è spesso occupata della sicurezza dei Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) selettivi e non della ciclossigenasi 2.
Ritiri dal mercato, limitazioni d'uso e ridefinizione in generale del profilo beneficio/rischio hanno riguardato molte delle molecole appartenenti a questa categoria. Al momento attuale i FANS possono essere sostanzialmente accomunati ad un'unica categoria, con differenze presenti soprattutto rispetto al singolo profilo di rischio e al tipo di effetti collaterali possibili.

Evidenze disponibili

Efficacia
Le differenze nell'attività antinfiammatoria dei vari FANS sono modeste, ma vi possono essere considerevoli diversità nella risposta individuale del paziente. Secondo il *British National Formulary* il 60% circa dei pazienti è sensibile a ogni tipo di FANS; dei restanti, alcuni che non rispondono a un farmaco possono trovare giovamento con un altro.
Un effetto analgesico si ottiene in genere in una settimana, mentre per un effetto antinfiammatorio completo (anche dal punto di vista clinico) servono spesso anche 3 settimane. Se trascorso questo tempo non vi sono risultati, è bene tentare con un altro farmaco.

Sicurezza
La differenza principale tra i diversi FANS risiede nell'incidenza e nel tipo di effetti indesiderati. Prima di intraprendere la terapia il medico dovrebbe valutare i benefici ed i possibili effetti collaterali. La differenza di attività dei vari FANS riflette la selettività nell'inibizione dei diversi tipi di ciclossigenasi; l'inibizione selettiva della ciclossigenasi 2 può migliorare la tollerabilità gastrica, ma molti altri fattori influiscono sulla tollerabilità gastrointestinale e questi, e altri effetti indesiderati, dovrebbero essere valutati nella scelta di un dato FANS.
Al momento della loro immissione in commercio, i COXIB venivano indicati come antinfiammatori privi di rischio gastrointestinale. In realtà, la revisione degli studi di registrazione (come il CLASS e il VIGOR) e nuovi studi pubblicati hanno dimostrato che la gastrolesività era solo lievemente diminuita rispetto ai FANS non selettivi, ed è emerso un aumento di rischio cardiovascolare. Va sottolineato che, al momento attuale, esistono dati importanti di sicurezza per i COXIB e per i FANS che sono stati usati come comparatori in studi molto importanti (diclofenac, ibuprofene, naprossene). Per la grande maggioranza dei vecchi FANS non esistono studi appropriati sulla tossicità cardiovascolare, in mancanza di studi specifici però, non è possibile escluderla.
Studi sia randomizzati sia osservazionali, nonché numerose metanalisi, o revisioni sistematiche, hanno nel tempo confermato la potenziale tossicità cardiovascolare dei COXIB.
Ciò ha significato per alcuni di essi il ritiro dal commercio (*rofecoxib, valdecoxib*) o la revisione del profilo di rischio (lumiracoxib, poi ritirato per epatotossicità) insieme all'interruzione di importanti studi clinici in corso (celecoxib).
Alla luce dei recenti dubbi sul profilo di sicurezza cardiovascolare, gli inibitori selettivi della ciclossigenasi 2 dovrebbero essere preferiti ai FANS non selettivi solo se vi è un'indicazione specifica (per esempio in caso di rischio molto elevato di ulcera, perforazione o sanguinamento gastrointestinale) e comunque soltanto dopo un'attenta valutazione del rischio cardiovascolare. A dosi elevate e nel trattamento a lungo termine, i FANS non selettivi potrebbero comportare un lieve aumento del rischio di eventi trombotici (come infarto miocardico e ictus). Il diclofenac e l'eterocoxib aumentano il rischio trombotico, mentre il naprossene è associato a un rischio inferiore. Dosi elevate di

ibuprofene (2,4 g al giorno) possono determinare un lieve aumento di rischi trombotici, mentre dosi basse del farmaco (1,2 g al giorno o meno) non aumentano il rischio di infarto miocardico. Le diverse raccomandazioni emanate a tal proposito dalle agenzie regolatorie quali EMEA e FDA, possono sinteticamente riassumersi nella raccomandazione generale di utilizzare i FANS o gli inibitori selettivi della ciclossigenasi 2 nel trattamento sintomatico alla dose minima efficace e per il periodo più breve possibile; si raccomanda inoltre, nel caso di trattamento a lungo termine, di considerarne periodicamente la necessità.
Tutti i FANS sono associati a tossicità gastrointestinale grave; il rischio maggiore è per gli anziani. Studi recenti condotti su 7 FANS per via orale, per valutarne la sicurezza, hanno dimostrato notevoli differenze nel rischio di insorgenza di gravi effetti indesiderati a livello del tratto gastrointestinale alto. L'azapropazone è il farmaco gravato dai rischi maggiori (ritirato dal commercio) e l'ibuprofene il meglio tollerato; ketoprofene, indometacina, naprossene e diclofenac hanno un rischio intermedio. Piroxicam e ketorolac hanno dimostrato un maggior rischio gastrolesivo, per cui l'EMEA ne ha limitato l'uso (v. RCP dei due prodotti).
Il Committee on Safety of Medicines britannico consiglia pertanto di preferire i FANS associati a un basso rischio di effetti gastrointestinali come l'ibuprofene, di iniziare la terapia con la dose più bassa efficace, di non utilizzare più di un FANS alla volta e ricordare che tutti i FANS sono controindicati nei soggetti con ulcera peptica (compresi gli inibitori selettivi della ciclossigenasi 2).
La combinazione di FANS e acido acetilsalicilico a basso dosaggio aumenta il rischio di effetti gastrointestinali; tale associazione deve essere utilizzata solo se è assolutamente necessaria e il paziente monitorato. Dati preliminari farebbero ipotizzare una riduzione dell'effetto antiaggregante dell'ASA a basso dosaggio con alcuni FANS (ibuprofene e diclofenac), ma i tempi di somministrazione sono critici. Questa azione di inibizione non parrebbe essere esercitata dal naprossene.

Particolari avvertenze

I FANS devono essere utilizzati con cautela negli anziani (rischi di gravi effetti indesiderati anche mortali), nelle patologie allergiche (sono controindicati nei soggetti con anamnesi positiva per allergia ad aspirina o a un altro FANS inclusi coloro in cui un episodio di asma, angioedema, orticaria o rinite sia stato scatenato dall' assunzione di aspirina o di un altro FANS), durante la gravidanza, l'allattamento e nei difetti della coagulazione. L'impiego a lungo termine di alcuni FANS è associato a una riduzione della fertilità femminile reversibile con la sospensione del trattamento. Nei soggetti con insufficienza renale, i FANS devono essere utilizzati con cautela, in quanto possono peggiorare la funzionalità renale; è necessario somministrare la dose minima possibile e controllare la funzionalità renale. Vari FANS possono avere un effetto epatotossico. La nimesulide ha un rischio epatotossico maggiore degli altri FANS ed è controindicata nei pazienti epatopatici, in quelli con una storia di abuso si alcool e negli assuntori di altri farmaci epatotossici.
Tutti i FANS sono controindicati nello scompenso cardiaco grave. Gli inibitori selettivi della ciclossigenasi 2 sono controindicati nella cardiopatia ischemica, nelle patologie cerebrovascolari, nelle patologie arteriose periferiche e nello scompenso cardiaco moderato e grave. Gli inibitori selettivi della ciclossigenasi 2 devono essere usati con cautela nei pazienti con storia di insufficienza cardiaca, disfunzioni del ventricolo sinistro o ipertensione, così come in caso di edema per cause diverse e quando vi sono fattori di rischio cardiovascolare. In alcuni studi il diclofenac ha mostrato un rischio cardiovascolare simile all'etoricocoxib. Il Committee on Safety of Medicines britannico avverte che i FANS non devono essere somministrati a soggetti con ulcera peptica attiva o pregressa e che gli inibitori selettivi della ciclossigenasi 2 sono controindicati in caso di ulcera peptica attiva.
Secondo la stessa fonte ogni peggioramento di asma può essere attribuito all'assunzione di un FANS.
Anche se è preferibile astenersi dalla prescrizione di FANS in soggetti con un'ulcera gastrointestinale o un sanguinamento in atto o pregresso, e sospenderli nel caso in cui si verifichino queste condizioni, non si deve trascurare il fatto che molti pazienti affetti da gravi malattie reumatologiche (come l'artrite reumatoide) possano trarre beneficio dall'uso dei FANS per il controllo della sintomatologia dolorosa.

Bibliografia

1. Juni P, et al.. Risk of cardiovascular events and rofecoxib; cumulative meta-analysis. Lancet 2004; 364:2021-2029.
2. Kearney PM, et al. Do selective cyclo-oxigenase-2 inhibitors and traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs increase the risk of artherothrombosis? Meta-analysis of randomised trials. BMJ 2006; 332:1302-1308.
3. Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, British Medical Association. British National Formulary 53 British Medical Journal and Royal Pharmaceutical Society Publishing 2007.
4. Zhang JJ, et al.. Adverse effects of cyclooxygenase 2 inhibitors on renal and arrhythmia events: a class-wide meta – analysis. JAMA 2006;296:(doi: 10.1001/jama.296.13.jrv 60015).
5. McGettigan P, Henry D, Cardiovascular risk and inhibition of cyclooxygenase: a systematic review of the observational studies of selective and nonselective inhibitors of cydooxygenase-2. JAMA 2006;296:(doi 10.1001/Jama.296.13.jrv60015).
6. Scheiman JM, Fendrick AM. Summing the risk of NSAID therapy. Lancet. 2007 May 12; 369:1580-1.

08A01339

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2008.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c. auto di cui all'art. 191, comma 1, lettera *b)*, nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2590).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;

Ritenuta la necessità di modificare il Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 alla luce delle nuove disposizioni in materia di assicurazione della responsabilità civile auto di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006

1. All'art. 4, comma 1, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: In caso di richiesta ai sensi dell'art. 134, comma 1-*bis*, del decreto le imprese trasmettono al contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

2. Il comma 4 dell'art. 4 è abrogato.

3. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *h)*, le parole denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone sono sostituite dalle seguenti: «pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«2. Ai sensi del comma 1, lettera *h)*, per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del *malus*; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata che può dar luogo all'applicazione del *malus* deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

3. Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

4. Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-*bis*, del decreto, presso la stessa o diversa impresa di assicurazione, l'attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.».

4. All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.».

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente assicurato sono sostituite dalle seguenti: In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

Art. 2.

Modifiche all'allegato n. 1

1. All'Allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, parte 2. Informazioni sulla disdetta contrattuale, le parole entro 15 giorni dalla scadenza del contratto sono sostituite dalle seguenti: almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

Art. 3.

Modifiche all'allegato n. 2

1. All'Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte «Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale», punto 1., lettera *a)*, le parole: «di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persona, riservati con danni a cose)» sono sostituite dalle seguenti: «pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;

b) alla parte «Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale», punto 1, lettera *b)*, le parole: «pagati o riservati con danni a persone sono sostituite dalle seguenti: «pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale»;

c) alla parte «disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche», lettera *h)*, le parole: «su un veicolo di nuova acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto»;

d) alla parte «Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche, lettera, lettera *i)*, le parole: «Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario» sono sostituite dalle seguenti: Nel caso del proprietario di un veicolo»;

e) alla parte «Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche», lettera *i)*, le parole: «di nuova proprietà» sono soppresse.

Art. 4

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 2, comma 1, ed all'art. 3, comma 1, che entrano in vigore il 31 luglio 2008.

Roma, 8 febbraio 2008

Il Presidente: GIANNINI

08A01222

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 febbraio 2008.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* per il distacco del comune di Pedemonte (Vicenza) dalla regione Veneto alla regione Trentino-Alto Adige, del comune di Sappada (Belluno) dalla regione Veneto alla regione Friuli-Venezia Giulia, del comune di Monte Grimano Terme e del comune di Mercatino Conca (Pesaro Urbino) dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, *indetti per i giorni 9 e 10 marzo 2008*. (Deliberazione n. 28/08/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 febbraio 2008;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 8, recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2007, recante «Indizione dei *referendum*,

ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione per i distacchi e relative aggregazioni dei seguenti comuni: Pedemonte dalla regione Veneto alla regione Trentino Alto Adige, Sappada dalla regione Veneto alla regione Friuli Venezia Giulia, Monte Grimano Terme e Mercatino Conca dalla regione Marche alla regione Emilia - Romagna»;

Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari ai quesiti di cui ai *referendum* ex art. 132, secondo comma - della Costituzione avente ad oggetto il distacco dei seguenti comuni: Pedemonte (provincia di Vicenza) dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Sappada (Provincia di Belluno) dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia, Monte Grimano Terme e Mercatino Conca (provincia di Pesaro e Urbino) dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia - Romagna, fissati per i giorni 9 e 10 marzo 2008, nei territori interessati dalle consultazioni referendarie, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 10 marzo 2008.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 13 febbraio 2008

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SORTINO

08A01279

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 10 gennaio 2008 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo al merito dell'Esercito

Al Generale di Brigata Giangiacomo Calligaris, nato il 2 novembre 1956 a Napoli, con la conseguente motivazione:

«Vice comandante dell'Italian Joint Task Force nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia 5" in Iraq, il Gen. B. Calligaris ha fornito un rendimento di assoluto valore, dimostrando doti di eccezionale capacità professionale.

Ufficiale generale di grande spessore, ha operato con instancabile vigore fisico e intellettuale, in un contesto caratterizzato da persistenti conflittualità e oggettive difficoltà ambientali, affrontando con coraggio e lucidissima visione situazioni operative complesse e cariche di forti tensioni.

In stretta sintonia con gli intenti del comandante del contingente, ha pianificato e organizzato l'impiego delle componenti di cooperazione civile - Militare finalizzandole alla realizzazione dei progetti diretti al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale.

In particolare, ha condotto in prima persona, in condizioni difficilissime che talvolta ne hanno messo a rischio l'incolumità fisica, numerosi interventi a carattere umanitario, contribuendo, attraverso opere a vantaggio della popolazione, a mantenere stabili i delicati equilibri dell'area e ad elevare il livello di sicurezza dell'intero contingente nazionale. Tale intelligente opera ha meritato il plauso ed il sincero riconoscimento delle più alte autorità locali e dei comandi superiori.

Magnifica figura di ufficiale e di comandante, animato da un non comune attaccamento all'istituzione e da convinto spirito di servizio, dotato di un grande carisma ampiamente dimostrato sul campo, il Gen. B. Calligaris ha contribuito ad accrescere l'immagine ed il prestigio della Forza armata e dell'Italia nel delicato contesto della missione internazionale in Iraq».

An Nasiriyah (Iraq), 20 dicembre 2004.

Con decreto 10 gennaio 2008 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento
al merito dell'Esercito

Al Colonnello Carlo Fortino, nato il 29 maggio 1955 a San Valentino Torio (Salerno), con la conseguente motivazione:

«Comandante del reggimento "Savoia Cavalleria" e della Task Force "Desert Five" nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia 5" in Iraq, ha operato con grande perizia ed encomiabile stile militare impostando il proprio reggimento come un'efficiente e capillare organizzazione in grado di fronteggiare, con immediata reattività e con sicurezza assoluta, ogni situazione di emergenza.

Pur operando in condizioni ambientali difficilissime, spesso in aree ad alto rischio, ha evidenziato una straordinaria attitudine al comando riuscendo in ogni occasione, con fortissima determinazione, spiccata iniziativa e grande senso pratico, a raggiungere gli scopi della missione.

In particolare, nel corso dell'operazione "Strong Hammer", comandava e coordinava, esponendosi in prima persona e mettendo a rischio la propria incolumità fisica, l'impiego di 1200 uomini dell'Italian Joint Task Force, dell'Iraqi National Guard e dell'Iraqi Police Security, conseguendo importanti risultati nella lotta alla criminalità locale e alle attività di contrabbando. E incisiva azione di coordinamento e controllo consentiva alle forze militari e di polizia irakene, il recupero di ingenti quantitativi di sistemi d'arma e munizionamento nonché il fermo di numerosi delinquenti ed il sequestro di mezzi e materiali sottratti illecitamente al controllo delle autorità locali.

Brillante figura di comandante, previdente ed energico, animato da profondo entusiasmo per la propria professione, esempio di alto senso del dovere, il colonnello Fortino ha contribuito ad accrescere il lustro ed il prestigio dell'Esercito e dell'Italia nel difficile contesto della missione internazionale in Iraq». — An Nasiriyah (Iraq), 20 dicembre 2004.

Con datato 10 gennaio 2008 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Esercito

Al Tenente Colonnello Antonio Bettelli, nato il 31 dicembre 1961 a Modena, con la conseguente motivazione:

«Capo di Stato maggiore dell'Italian Joint Task Force nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia 5" in Iraq, ha assolto il suo delicatissimo ed impegnativo incarico in maniera esemplare, manifestando grande tenacia, determinazione, profonda competenza e chiarezza di idee.

Artefice della pianificazione, dell'organizzazione e del coordinamento delle complesse e rischiose attività operative, il Ten. Col. Bettelli si è posto in luce quale insostituibile punto di riferimento non solo per lo Stato maggiore, ma anche per tutto il contingente, riscuotendo il generale apprezzamento da parte del comando della divisione multinazionale sud-est a guida inglese e degli altri contingenti presenti nella Italian Joint Task Force.

In particolare, le sue straordinarie ed incisive qualità di coordinamento e controllo hanno trovato espressione nel corso dell'operazione "Strong Hammer", durante la quale Forze militari e di Polizia irakena che operavano per la prima volta sotto il diretto controllo della Task Force a guida italiana, recuperavano ingenti quantità di sistemi d'arma e munizionamento ed effettuavano il fermo di numerosi delinquenti, nonché il sequestro di mezzi e materiali sottratti illecitamente al controllo delle autorità locali.

In tale circostanza il Ten. Col. Bettelli dirigeva con efficienza, meticolosità e tempismo lo Stato maggiore della Task Force, traducendo in ordini chiari e puntuali le decisioni sul campo del proprio comandante e contribuendo, così, a determinare il pieno successo dell'operazione.

Magnifica figura di ufficiale di Stato maggiore, altamente preparato, versatile e deciso, il Ten. Col. Bettelli ha contribuito in maniera sostanziale al successo della missione e all'accrescimento del prestigio del contingente italiano nel contesto delle operazioni multinazionali in Iraq». — An Nasiriyah (Iraq), 20 dicembre 2004.

Con decreto 10 gennaio 2008 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Esercito

Al Tenente Colonnello Sergio Cuofano, nato il 31 agosto 1957 a Montella (Avellino), con la seguente motivazione:

«Ufficiale superiore impiegato quale sottocapo di Stato maggiore operativo dell'Italian Joint Task Force nell'ambito dell'operazione "Antica Babilonia" in Iraq, in un teatro operativo caratterizzato da forte instabilità politica e sociale nonché da una elevatissima conflittualità, ha assolto il suo delicato ed importante incarico in modo esemplare, incisivo e determinato, impegnandosi generosamente per il successo della missione.

Grazie alla lucida visione della situazione e all'approfondita conoscenza operativa e ambientale dell'area di responsabilità della Brigata, ha pianificato e coordinato le operazioni, anche le più complesse, con grande equilibrio e sensibilità, efficacia e puntuale aderenza agli scopi della missione.

Nel delicatissimo passaggio di più accesa conflittualità tra le costituende Forze di sicurezza irachene e le Milizie armate, in un momento in cui le Forze del contingente erano in forte difficoltà a garantire il pieno controllo delle numerose aree sensibili, il Ten. Col. Cuofano si portava frequentemente nei luoghi più pericolosi per garantire direttamente con il corretto svolgimento delle attività operative ed il sostegno alle unità dipendenti dalla Task Force.

La sua impronta, inoltre, ha caratterizzato positivamente le relazioni della Task Force con il comando della Divisione multinazionale sud-est e con le varie organizzazioni nazionali e straniere operanti in teatro, presso le quali, grazie alle sue qualità, si è meritato numerosi attestati di stima e considerazione da parte degli interlocutori ai più alti livelli.

Brillante figura di ufficiale e di professionista esemplare, il Ten. Col. Cuofano, con la sua capacità il suo forte senso del dovere ed il suo spirito di sacrificio, ha fornito un contributo fondamentale al positivo esito della missione, innalzando il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto delle operazioni internazionali in Iraq». — Talil (Iraq) 15 dicembre 2004 - 20 aprile 2005.

Con decreto 10 gennaio 2008 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro
al merito dell'Esercito

Al Caporal Maggiore scelto Dennis Brunod, nato il 16 giugno 1978 ad Aosta, con la seguente motivazione:

«Atleta di primissimo piano della sezione sci e ghiaccio del Centro sportivo esercito, in occasione dei campionati mondiali 2006 di sci alpinismo, tenutisi a Crissuolo Artesina (Cuneo), conquistava la medaglia d'oro nella gara di staffetta e quella di bronzo nella gara a squadre, confermandosi ancora una volta ai vertici della difficile disciplina.

Sportivo di straordinario profilo, il Caporal Maggiore scelto Brunod, con grandissimo impegno, elevato grado di efficienza fisica, indomita passione sportiva e altissimo livello tecnico, ha raggiunto risultati eccezionali, contribuendo ad accrescere il prestigio e l'immagine delle truppe alpine e della Forza armata nel contesto nazionale ed internazionale». — Crissuolo Artesina (Cuneo), 7 marzo 2006.

08A01197

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione a gestire il magazzino generale alla società «Nova S.p.a.», in Felizzano

Con decreto ministeriale 31 gennaio 2008 alla società «Nova S.p.a.», già «Molini Valente S.p.a.», con sede legale in Felizzano (Alessandria), Regione Mulini n. 26, è confermata l'autorizzazione amministrativa a gestire il magazzino generale sito in Felizzano (Alessandria), Regione Mulini n. 26.

08A01192

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto: «Gasdotto di Ischia tratta di mare tra il lago di Fusano e Punta San Pietro, presentato dalla società Ischia Gas S.r.l.

Con il decreto n. 0000010 del 10 gennaio 2008 il Direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto del gasdotto di Ischia (Napoli) da collocarsi nel tratto di mare tra il Lago di Fusano (Bacoli) e Punta San Pietro (Ischia).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http: // www2.minambiente.it/Sito/settori-azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A01216

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di recupero delle dighe di Lago Ballano e lago Verde da realizzarsi nel territorio del comune di Monchio delle Corti in provincia di Parma, presentato dalla società Enel Green Power S.p.a.

Con il decreto n. 0000004 del 9 gennaio 2008 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di recupero delle dighe di Lago Ballano e Lago Verde da realizzarsi nel territorio del comune di Monchio delle Corti in provincia di Parma, presentato dalla Società ENEL Green Power SpA, con sede in via Andrea Pisano n. 120 - 56122 Pisa.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http:// www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti. htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A01217

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo all'intervento di adeguamento della Darsena di Levante a terminale contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento da realizzarsi in comune di Napoli, presentato dall'Autorità portuale di Napoli.

Con il decreto n. 0000005 del 9 gennaio 2008 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito il progetto relativo all'intervento di adeguamento della Darsena di Levante a terminale contenitori mediante colmata e conseguenti opere di collegamento da realizzarsi in comune di Napoli, presentato dall'Autorità portuale di Napoli, con sede in piazzale Pisacane - 80133 Napoli.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http: // www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A01219

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto «Autostrada A12 Sestri Levante - Livorno: realizzazione 3ª corsia tratto tra La Spezia - S. Stefano Magra e Viareggio - Camaiore», da realizzarsi nei comuni di Santo Stefano di Magra, Vezzano Ligure, Sarzana, Castelnuovo Magra, Ortonovo, Massa Carrara, Montagnoso, Forte dei Marmi, Seravezza, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio, presentato dalla società Autostra da Ligure Toscana (SALT) S.p.a.

Con il decreto n. 0000009 del 10 gennaio 2008 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «Autostrada A12 Sestri Levante - Livorno: realizzazione 3ª corsia tratto tra La Spezia - S. Stefano Magra e Viareggio - Camaiore» da realizzarsi nei comuni di Santo Stefano di Magra, Vezzano Ligure, Sarzana, Castelnuovo Magra, Ortonovo (La Spezia), Massa Carrara, Montagnoso (Massa Carrara), Forte dei Marmi, Seravezza, Pietrasanta, Camaiore e Viareggio (Lucca), presentato dalla Società Autostrada Ligure Toscana (SALT) S.p.a., con sede in via Don Enrico Tazzoli n. 9 - 55043 Lido di Camaiore (Lucca).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare:http:// www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A01218

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto concernente la realizzazione di un pozzo esplorativo denominato «Ombrina Mare 2», da ubicarsi nel mare adriatico nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «B.R. 269 GC». Proponente: Independent Più S.r.l.

Con il decreto n. 0001036 del 6 dicembre 2007 il Direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente la realizzazione di un pozzo esplorativo denominato «Ombrina Mare 2» da ubicarsi nel mare adriatico nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «B.R. 269 GC».

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http:// www2.miniambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti-htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A01220

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto per la realizzazione di un Terminale marino per GNL, da realizzarsi in comune di Porto Viro, presentata dalla Edison Gas S.p.a.

Con il decreto n. 0000975 del 30 novembre 2007 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto per la realizzazione di un Terminale marino per GNL, da realizzarsi in comune di Porto Viro (Rovigo) presentato dalla Edison Gas S.p.a., con sede in via Foro Bonaparte, 31 - 20100 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http: // www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A01221

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI - GARIGLIANO E VOLTURNO

Provvedimento del Comitato istituzionale

Si rende noto che in data 19 giugno 2007 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno ha approvato,con delibera n. 2, l'*errata corrige* al Preliminare di Piano Stralcio per il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea per il Deflusso Minimo Vitale - DMV (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale 29 ottobre 2005, n. 253) nella sezione del fiume Tammaro a Campolattaro (Benevento), consistente nella variazione di DMV da 1,491 m3/s a 0,660m3/s.

Copia del documento di *errata corrige* è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle regioni interessate ed è consultabile presso la sede dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno.

Copia integrale della delibera sarà pubblicata nei bollettini ufficiali delle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia.

Il documento di *errata corrige* DMV è disponibile sul sito www.autoritadibacino.it

08A01237

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 276 del 30 gennaio 2008 alla società Sanpellegrino S.p.A., avente:

sede legale in via Lodovico il Moro, 35 - 20143 Milano;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

è stata concessa l'autorizzazione provvisoria per mesi trentasei all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori di PET ottenuti da preforme fornite dalla stessa Sanpellegrino S.p.a. (produzione presso gli stabilimenti di San Pellegrino Terme-Bergamo, Cepina Valdisotto-Sondrio, S. Giorgio in Bosco-Padova, Garessio-Cuneo e Recoaro Terme-Vicenza, e prodotte a partire dal polimero NEOPET 80 Standard prodotto dalla ditta UAB Neo Group (Lietuva).

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Sanpellegrino S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

Con decreto dirigenziale n. 275 del 30 gennaio 2008 alla società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a. avente:

sede legale in via Pinciana, 25 - Roma;

stabilimento di produzione in via Provinciale Vicarese, località Piana di Noce, comune di Vicopisano (Pisa);

è stata concessa l'autorizzazione definitiva, a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale «Uliveto» in contenitori di PET ottenuti a partire da preforme prodotte a partire dai polimeri di PET Lighter C88, Lighter C93 e Relpet 05781, di cui al decreto dirigenziale n. 6765 del 19 novembre 2004.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

08A01204-08A01205

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AREZZO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo di detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Arezzo ha revocato, ai sensi dell'art. 7 decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 514, del 30 novembre 2007, i marchi assegnati alle imprese inadempienti disponendo l'annullo degli stessi e la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari.

Le imprese sotto elencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare, come si evince dal tabulato, tutti i punzoni in loro dotazione o parte di essi, e, per i punzoni mancanti, hanno dichiarato di averli smarriti, presentando allo scrivente denuncia di smarrimento effettuata presso l'autorità competente.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

MARCHIO	DENOMINAZIONE	SEDE	Punzoni Deformati	Punzoni Smarriti
265 AR	BERNESCHI BALDO & C. S.N.C.	AREZZO - via F. Baracca 61	0	4
926 AR	FOLLIE D'ARGENTO S.N.C.	AREZZO - Loc. Quarata 258/B2	0	11
995 AR	DRAGON GOLD S.R.L.	AREZZO - via La Chianicella 63 - Ceciliano	0	3
1251 AR	CASSERO PREZIOSI S.N.C. di Paolo Orazioli	CORTONA - Fraz. S. Eusebio 14/C	2	0
1355 AR	M. P. TIME S.R.L.	AREZZO - via B. Tanucci 24	Mai allestiti	
1628 AR	MASSA VERONA S.R.L.	PIEVE SANTO STEFANO - via Campo alla Badia 17	2	0
1858 AR	HATHOR S.R.L.	CORTONA - via Gramsci 62/X	2	0
1868 AR	REF S.R.L.	SANSEPOLCRO - via Divisione Garibaldi 11	0	1
1897 AR	MARGO' S.A.S. di Cepollaro Maria Cira & C.	AREZZO - Loc. Rigutino Ovest 268	2	0
1954 AR	ASIA GOLD S.N.C. di Mahmood Rana Azam & C.	AREZZO - via Calamandrei 95/7	Mai allestiti	
1957 AR	ALARI EMANUELE	AREZZO - via Edison 37	0	2
2049 AR	PEGASUS S.P.A.	AREZZO - via G. Ferraris 20/-208	3	0
2118 AR	CRY-SA GOLD di Ghezzi Salvatore e Fioretti Cristina S.N.C.	AREZZO - via E. Montale 1	Mai allestiti	
2195 AR	BIERREO' S.R.L.	AREZZO - via Don Luigi Sturzo 224	Mai allestiti	
2223 AR	G.P. DELTA di La Porta Alberto	PIAN DI SCO' - via Monarnea 2	Mai allestiti	

Per i «punzoni smarriti» si è già provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del sopra richiamato art. 29 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 513 del 30 novembre 2007, la Camera di commercio di Arezzo ha disposto la cancellazione delle stesse imprese dal registro degli assegnatari e l'annullo dei relativi marchi di identificazione.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
302 AR	Biarò S.r.l.	Capolona, località Isola di Castelluccio, 49/51	5	0
829 AR	Ori S.r.l.	Castiglion Fibocchi, via G. Galilei, 2	3	2
1060 AR	G.A.R.A. Preziosi S.r.l.	Arezzo, via della Fiorandola, 70/5	1	0
1596 AR	Il fiocco rosso S.a.s. di Ricci Gabriele e C.	Arezzo, via Magellano, 42/B	1	1
1679 AR	Kohinhoor di Margiotta Giovanni	Foiano della Chiana, via Farniole, 7/C	3	0
1760 AR	K.D. Cento S.r.l.	Civitella in Val di Chiana, via del Poggetto, 45	29	20
1997 AR	Accenti S.r.l.	Arezzo, via Umbria, 40	1	0
2001 AR	Gio-Lè Preziosi S.r.l.	Arezzo, via Don Luigi Sturzo, 110	2	1
217 AR	Leo Brà S.r.l.	Arezzo, via F.lli Lumiere, 88/A	2	0
2021 AR	Argenti di Monica Odorici e C. S.n.c.	Arezzo, via Newton, 31	1	0
2026 AR	Urbis Gold S.r.l.	Foiano della Chiana, via Ponte al Ramo, 159/O	11	0
2120 AR	Chicca Preziosi di Severi Federica	Arezzo, via Toniolo, 15	Mai allestiti	—
2342 AR	Valezia S.r.l.	Arezzo, via Monte Falco, 37	1	0

Per i «punzoni smarriti» si è già provveduto a darne pubblicità nelle forme di rito ai sensi del sopra richiamato art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o, non restituiti, qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo.

08A01203-08A01209

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-045) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.